



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 867

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Integrazione del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/21" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 del 07/08/2020.

Il giorno **28 Maggio 2021** ad ore **10:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha compiti di programmazione e di governo del sistema educativo provinciale (art. 34 della Legge provinciale n. 5 del 2006) e promuove la coerenza degli interventi sia pubblici che privati con riguardo alle politiche della scuola e del lavoro e la pluralità di iniziative nel rispetto e sostegno delle molteplici realtà presenti sul territorio della comunità.

In attuazione a quanto previsto dalla legge sopra richiamata, la Giunta provinciale ha adottato, con la deliberazione n. 1188 del 07.08.2020, il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022" (di seguito *Programma*) ed ha individuato nell'Allegato 2 le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dello stesso: il piano finanziario del *Programma* è stato da ultimo aggiornato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1874 del 20.11.2020 e n. 87 del 29.01.2021.

La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1189 del 07/08/2020, ha approvato lo "*schema del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg.*" e il "*Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/2021*" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale." (di seguito "*Documento dei criteri*").

La Giunta provinciale con deliberazione di data odierna avente ad oggetto "Aggiornamento, integrazione ed estensione di un ulteriore anno formativo del "*Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022*", adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3 giugno 2015 con la deliberazione n. 1188 del 7 agosto 2020.", oltre ad ampliare l'arco temporale del Programma stesso, ha approvato l'integrazione e l'aggiornamento dell'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito "IeFP") per il periodo 2021-2023 previsti dal nuovo Repertorio provinciale approvato con la deliberazione n. 1320 del 04.09.2020.

L'aggiornamento e l'integrazione del *Programma*, di cui sopra, comportano la rivisitazione del citato *Documento dei criteri*, approvato con la deliberazione n. 1189/2020, al fine di renderlo coerente con la nuova offerta formativa e il nuovo Ordinamento provinciale e per disciplinare il riconoscimento alle Istituzioni formative paritarie dei costi di indennità della vacanza contrattuale, non inclusi nel parametro orario.

Le integrazioni al *Documento dei criteri*, di cui al precedente alinea, meglio precisate e motivate di seguito e oggetto del presente provvedimento, riguardano:

- l'inserimento del riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 del 04.09.2020 con cui è stato approvato il nuovo Repertorio delle figure professionali che implica la definizione di nuovi piani di studio provinciali, in fase di adozione;
- le modalità di assegnazione delle "ore matematico-scientifiche e tecnico professionali" per i percorsi previsti dal nuovo Repertorio in quanto, nei nuovi piani di studio, le stesse sono quantificate con riferimento al biennio formativo;
- la possibilità per il prossimo biennio di accorpare gli studenti iscritti allo stesso anno delle articolazioni dello stesso indirizzo, stessa sede, assegnando la classe in presenza di un numero minimo di iscritti multiplo di 15;
- la possibilità, nel caso perduri la pandemia da COVID 19, di derogare al numero massimo di classi assegnabili, previste dal *Programma*;
- una specifica sulle modalità di richiesta da parte delle Istituzioni formative paritarie del volume orario per i percorsi in apprendistato;

- la specifica dei dati che deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente agli iscritti dei percorsi per adulti;
- le modalità per il riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'erogazione al personale dipendente dell'indennità di vacanza contrattuale;
- l'estensione del contributo previsto per l'esame finale di "qualifica" dei candidati privatisti anche ai candidati privatisti per l'esame finale di Diploma;
- la deroga al versamento della tassa di iscrizione per gli studenti "fuori corso" dei percorsi di Alta Formazione Professionale edizione 2019-2020, causa pandemia da COVID 19.

Di seguito si rappresentano nel dettaglio i punti sopra indicati.

La struttura dei piani di studio delle figure del nuovo Repertorio, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1320/2020, è caratterizzata da un quadro orario biennale per cui si rende necessario disciplinare, per i percorsi del nuovo Ordinamento provinciale attivati dall'a.f. 2021/2022, le modalità di assegnazione, in presenza di un numero di studenti compreso tra 26 e 29, unico/ultimo gruppo classe tra quelli eventualmente già definiti in multipli di 25, di un volume orario aggiuntivo, rispetto alle 1.066 ore previste, di ore dell'area di apprendimento "tecnico professionale", di "scienze integrate/applicate" e di "matematica". Il *Documento dei criteri* viene quindi integrato specificando che, qualora ve ne siano i requisiti, all'Istituzione formativa paritaria viene assegnato un volume orario aggiuntivo pari alla somma del 50% del ore previste per l'area di apprendimento "tecnico-professionale" e delle "scienze integrate/applicate" del biennio di riferimento o del 100% dell'area di apprendimento "tecnico-professionale" e delle "scienze applicate" per il terzo anno così come definite nei nuovi piani di studio provinciali. Inoltre all'Istituzione formativa paritaria viene assegnata la differenza, per la singola annualità, delle ore di "matematica" così come definite dai piani di studio del nuovo e del vecchio Ordinamento dell'IeFP provinciale (di seguito chiamate "ore matematico-scientifiche e tecnico professionali").

Il perdurare della pandemia da COVID 19 ha condizionato pesantemente l'attività di orientamento per cui viene prevista la possibilità per il prossimo biennio, ovvero finché la nuova offerta formativa non sarà a regime, di accorpare gli studenti iscritti allo stesso anno delle articolazioni dello stesso indirizzo, stessa sede, assegnando la classe in presenza di un numero minimo di iscritti multiplo di 15 in modo da garantire comunque l'avvio dei percorsi del nuovo Repertorio provinciale.

Visto l'attuale stato pandemico si ritiene inoltre opportuno prevedere che qualora dovesse perdurare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 anche per l'a.f. 2021/2022 sia possibile derogare al numero massimo di classi assegnabili, previste dal *Programma*, nel rispetto comunque di quanto stabilito al paragrafo "*Ulteriori deroghe conseguenti alle misure di contenimento del Covid-19*" del punto 2 della sezione II del *Documento dei criteri*.

Per i percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma si rende inoltre necessario specificare meglio le modalità di assegnazione del volume orario prevedendo che, in fase di *Invito*, il Servizio competente in materia di formazione professionale, possa assegnare, alle Istituzioni formative paritarie un volume orario di ore docenza pari all'assegnazione dell'a.f. precedente mentre l'Istituzione formativa paritaria può chiedere, in sede di *Proposta* o di richiesta di assegnazioni di classi aggiuntive, un volume orario maggiore, rispetto a quello indicato nell'*Invito*, pari al massimo alle ore di docenza esterna risultanti dal Piano di formazione individuale specificando la tipologia dei "gruppi di apprendisti" che intende attivare, oltre alle relative ore di tutoraggio e accompagnamento.

Vista la peculiarità dei percorsi per adulti e preso atto che il raggiungimento della qualifica per gli studenti lavoratori possa richiedere più tempo rispetto ai percorsi tradizionali è opportuno che l'Istituzione formativa paritaria allegghi alla richiesta di finanziamento del percorso la dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate con l'elenco nominativo degli iscritti, con l'indicazione dell'annualità e del percorso frequentato, il requisito di accesso e l'attestazione che le iscrizioni risultano regolari in riferimento ai requisiti di legge nonché della piena corrispondenza tra il numero e i nominativi degli studenti iscritti al percorso per il conseguimento della qualifica per l'a.f. di riferimento e le domande di iscrizione depositate e protocollate presso la sede territoriale dell'Istituzione formativa paritaria.

L'art. 17 comma 5 del Contratto di Servizio attualmente in vigore, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1189/2020, prevede che *“Sono riconosciuti al soggetto contraente i costi per la remunerazione del personale dipendente connessi al contratto collettivo applicato”* per cui alle Istituzioni formative paritarie devono essere riconosciuti i costi per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'”*Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e coordinatore pedagogico delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale”* firmato il 10 novembre 2020. Si rende pertanto necessario integrare il *Documento dei criteri* per introdurre una ulteriore tipologia di costi rimborsati a piè di lista, nello specifico la voce B.5 Indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2, comma 4 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 del 17 ottobre 2003 e disciplinarne le modalità di erogazione e di riconoscimento del costo.

Il paragrafo 14 della Sezione II del *Documento dei criteri* prevede una quota per la partecipazione all'esame di qualifica professionale da parte dei candidati privatisti pari a euro 25,00 per i candidati residenti in provincia di Trento e pari a euro 100,00 per i candidati provenienti da fuori provincia. Si rende necessario integrare il *Documento dei criteri* prevedendo che le stesse quote di partecipazione siano versate dai candidati privatisti per l'esame di diploma professionale.

In ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid 19, che non ha permesso a tutti gli studenti di completare gli esami delle singole unità formative e/o il praticantato in azienda, nei tempi previsti, si ritiene di prorogare di 6 mesi, limitatamente agli studenti iscritti ai percorsi di Alta Formazione Professionale dell'edizione 2019-2020, il termine a decorrere dal quale lo studente è considerato “fuori corso”. Di conseguenza gli studenti frequentanti i percorsi di Alta Formazione Professionale dell'edizione 2019-2020 sono considerati “fuori corso” nel caso in cui non sostengano l'esame finale entro il 31 marzo 2022. Detti studenti, in quanto “fuori corso” dell'edizione 2019-2020, devono pagare il contributo annuale a titolo di “fuori corso” pari all'importo del contributo versato per l'iscrizione alla seconda annualità del percorso entro il 30 giugno 2022.

Qualora l'emergenza epidemiologica da COVID 19 dovesse perdurare anche nel prossimo biennio 2021-2022, impedendo di fatto agli studenti dei percorsi di Alta Formazione Professionale di completare, nei tempi previsti, gli esami delle singole unità formative e/o il praticantato in azienda si ritiene opportuno autorizzare il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema a prorogare di 6 mesi il termine a decorrere dal quale lo studente è considerato “fuori corso” ed a posticipare conseguentemente il termine del versamento del contributo annuale a titolo di “fuori corso”.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore,
- visti gli atti citati in premessa,

- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
- visto il punto 1 dell'allegato 1 della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016,
- visto il parere positivo del Servizio di staff prot. n. 277608 del 22.04.2021,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di approvare le integrazioni, come meglio illustrate in premessa, al "*Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/21*" (di seguito "*Documento dei criteri*") per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, approvato con la deliberazione n. 1189 del 07.08.2020;
2. di sostituire l'Allegato B, parte integrante e sostanziale della deliberazione di cui al punto 1., con l'Allegato 1 denominato "*Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/21*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla modifica di cui al punto 1, nello specifico per il riconoscimento alle Istituzioni formative paritarie dei costi derivanti dell'indennità di vacanza contrattuale erogata al personale dipendente, trova copertura nelle risorse già programmate con la deliberazione avente ad oggetto "Aggiornamento, integrazione ed estensione di un ulteriore anno formativo del "*Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022*", adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3 giugno 2015 con la deliberazione n. 1188 del 7 agosto 2020", approvata in data odierna dalla Giunta provinciale;
4. di autorizzare, nel caso l'emergenza epidemiologica da COVID 19 dovesse perdurare anche nel biennio 2021-2022, il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema a prorogare, con proprio provvedimento, di 6 mesi il termine a decorrere dal quale gli studenti iscritti ai percorsi di Alta Formazione Professionale sono considerati "fuori corso" ed a posticipare conseguentemente il termine del versamento del contributo annuale a titolo di "fuori corso";
5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 12:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1 documento dei criteri

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

# **DOCUMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AD ESCLUSIVO FINANZIAMENTO PROVINCIALE APPLICABILE DALL’A.F. 2020/2021**

	PREMESSA	3
<b>SEZIONE I</b>	<b>CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA RELATIVI AI PERCORSI DI IeFP E PER LE ASSEGNAZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</b>	<b>4</b>
1.	CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI	4
1.1	Criteri per l'iscrizione ai percorsi di IeFP triennali e quadriennali	5
1.2	Criteri per l'iscrizione ai corsi delle altre tipologie formative	6
1.3	Criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica, all'esame di diploma e del corso annuale per l'esame di Stato	8
1.4	Criteri di frequenza obbligatoria per tutte le altre tipologie formative	9
2.	CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	9
<b>SEZIONE II</b>	<b>MODALITA’ E CRITERI DI FINANZIAMENTO E DI RENDICONTAZIONE APPLICABILI ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE</b>	<b>11</b>
1.	INVITO A PROPORRE E ISTRUTTORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI	11
2.	QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME ORARIO	12
3.	VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITA' FORMATIVA AFFIDATE	17
4.	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO	20
5.	MODALITA' DI FINANZIAMENTO	22
6.	COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI	23
6.1	Costi diretti della didattica o ad essa collegati	23
6.2	Costi indiretti	26
6.3	Costi non riconoscibili	27
7.	COSTI SPECIFICI - VOCE B)	27
8.	COSTI DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - TFR	30
9.	RENDICONTAZIONE E COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO	30
10.	PROROGA DEI TERMINI	33
11.	CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI	33
12.	LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI	35
13.	RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE ASSEGNATE E FINANZIATE	36
14.	ENTRATE	36

<b>SEZIONE III</b>	<b>PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>38</b>
	PREMESSA	38
1.	CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI	38
2.	PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI RICHIESTI E DELLE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE	38
3.	VINCOLI ALLA DELEGA DI QUOTE DI ATTIVITÀ FORMATIVA AFFIDATE	39
4.	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	42
5.	COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI	43
5.1	Costi diretti della didattica o ad essa collegati	43
5.2	Costi specifici - Voce B)	46
5.3	Costi non riconosciuti	46
6.	COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE	47
7	PROROGA DEI TERMINI	48
8.	CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI	48
9.	LIQUIDAZIONI	48
10.	RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE ASSEGNATE E FINANZIATE	49
11.	ENTRATE	49

## PREMESSA

L'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, regola l'affidamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominata IeFP, alle istituzioni formative paritarie in quanto "soggetti che concorrono all'erogazione del servizio educativo provinciale", secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme della citata legge (cfr. art. 30).

Il Capo V del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità formativa [...]" (D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.), di seguito denominato "*Regolamento*", regola le modalità di affidamento diretto dei servizi di formazione professionale alle Istituzioni formative paritarie, fatta salva la coerenza con quanto previsto dal Piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

Nella fattispecie, l'art. 31 del citato Regolamento dispone che "*...la Giunta provinciale, nei limiti del pertinente capitolo del bilancio provinciale, definisce, con propria deliberazione, gli indicatori parametrici, i criteri generali, le voci di spesa ammissibili, le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie assegnate, prendendo in considerazione in particolare:*

- a) il numero degli studenti iscritti, ricavato sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe provinciale degli studenti prevista dall'articolo 111 della Legge provinciale sulla scuola, e tra questi il numero degli studenti con bisogni educativi speciali nonché degli studenti stranieri;*
- b) le tipologie, la durata ed il numero dei percorsi affidati;*
- c) le esigenze specifiche di funzionamento delle sedi formative;*
- d) le risorse umane impiegate, anche in relazione al contratto collettivo applicato;*
- e) i criteri per il riconoscimento del canone di affitto secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 6, ultimo periodo."*

Il Servizio provinciale competente in materia di IeFP, di seguito denominato "*Servizio*" riconosce alle singole Istituzioni formative paritarie in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento la parità formativa ed elabora, in attuazione dell'art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015 l'atto di programmazione pluriennale, aggiornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, che individua tra l'altro le sedi, i percorsi e il numero massimo di percorsi formativi attivabili.

Il presente documento, di seguito denominato "*Documento dei criteri*", integra l'atto di programmazione pluriennale dell'offerta formativa di IeFP sopra richiamato, di seguito denominato *Programma*, e in attuazione del citato art. 31, comma 1, del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., definisce i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), i criteri, le modalità di finanziamento e l'iter di assegnazione delle risorse nell'ambito di detto piano formativo.

Il presente documento individua inoltre i parametri finanziari orari da riconoscere alle Istituzioni formative paritarie che gestiscono gli interventi formativi e fissa i limiti massimi rendicontabili per alcune tipologie di spesa.

I criteri di ammissione e frequenza ai percorsi, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), riportati nella sezione I, e i criteri individuati nella sezione III del presente documento riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale di cui all'art. 67 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 valgono quali linee di indirizzo per tutti i soggetti che attuano i

suddetti percorsi, compresi gli istituti di istruzione secondaria superiore e di IeFP provinciale, se e in quanto applicabili.

Con specifico riferimento alla Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario San Michele, del presente documento si applicano i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi e i criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), riportati nella sezione I, i criteri riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale individuati nella sezione III, mentre per la quantificazione e le modalità di finanziamento, di rendicontazione, di controllo e di erogazione delle risorse si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma.

Ai fini del presente documento si intende:

- per Istituzioni formative paritarie i soggetti contraenti con la Provincia per l'affidamento dei servizi secondo le modalità previste dal capo V del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg., i quali hanno ottenuto il riconoscimento della parità formativa così come risultante dalle apposite determinazioni assunte dal Dirigente del Servizio competente sulla base di quanto previsto dal capo IV del citato D.P.P;
- per "settore, indirizzo, articolazione, opzione, qualifica e diploma" la configurazione del percorso di IeFP, così come meglio denominata nei piani di studio provinciali, di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1682 del 3 agosto 2012 e s.m.i. e n. 1320 del 4 settembre 2020 e nel programma pluriennale della formazione professionale.

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a tutti i percorsi di IeFP attivati dalla Provincia autonoma di Trento a far data dall'a.f. 2020/21 mentre ai percorsi di IeFP attivati entro l'a.f. 2019/20 si applicano le disposizioni del *Documento dei criteri*, specificatamente previste per le singole annualità formative, approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 478/2019 e s.m.i..

## **SEZIONE I - CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA RELATIVI AI PERCORSI DI IeFP E PER LE ASSEGNAZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

### **1. CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI**

I presenti criteri si applicano a tutti i percorsi di IeFP della Provincia autonoma di Trento, pertanto sia alle Istituzioni formative provinciali che alle Istituzioni formative paritarie, riconosciute in virtù del *Regolamento* di cui al D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg., nonché della disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative ed amministrative provinciali e nazionali che regolano la disciplina in materia di modalità di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, vengono qui di seguito definiti i criteri generali di ammissione alla frequenza a tali percorsi, che devono essere rispettati dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

### **1.1. Criteri per l'iscrizione ai percorsi di IeFP triennali e quadriennali**

Fatta eccezione per i percorsi per adulti possono iscriversi ai percorsi di IeFP coloro che intendono assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel sistema dell'IeFP e che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo (in base all'art. 2 comma 1 della Legge 53/2003 e al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).

Per gli studenti con cittadinanza non italiana, sono fatte salve le specifiche modalità previste dal decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg - Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 747 d.d. 20 aprile 2012 "Linee guida per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento" e dalla Circolare ministeriale MIURAOODGOS/465 di data 27 gennaio 2012 avente ad oggetto "studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato".

Le iscrizioni degli studenti con cittadinanza non italiana di prima immigrazione, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, sono utili ai fini della formazione del "gruppo classe" pur non essendo in continuità didattica.

Il diritto all'istruzione e alla formazione è assicurato a tutti per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce, per tutti, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale legislativamente sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005 e s.m.i..

Allo scopo di attuare le finalità recate dalla L.P. 7 agosto 2006, n. 5 "*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*", ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lettera c), e di perseguire l'obiettivo della Giunta provinciale di integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione professionale anche ai fini dell'art. 2 della L.P. 16 novembre 2007, n. 21, "*Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti*", possono rientrare nel conteggio utile alla formazione del "gruppo classe" anche gli studenti che, pur provenendo da fuori provincia, risiedono nei comuni confinanti della Regione Veneto, di seguito riportati, appartenenti rispettivamente alle province di Verona, Vicenza e Belluno, elencati nell'articolo 1 della suddetta L.P. 16 novembre 2007, n. 21:

- BOSCO CHIESANUOVA, BRENTINO BELLUNO, DOLCÉ, ERBEZZO, FERRARA DI MONTE BALDO, MALCESINE, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SELVA DI PROGNO;  
- ASIAGO, CISON DEL GRAPPA, CRESPIADORO, ENEGO, LAGHI, LASTEBASSE, PEDEMONTE, POSINA, RECOARO TERME, ROTZO, VALDASTICO, VALLI DEL PASUBIO;  
- ARSIÉ, CANALE D'AGORDO, CESIOMAGGIORE, FALCADE, FELTRE, GOSALDO, LAMON, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SOVRAMONTE, TAIBON AGORDINO, VOLTAGOAGORDINO.

Con esclusivo riferimento alla sede formativa di Transacqua dell'Istituzione formativa paritaria "Enaip trentino", possono inoltre rientrare nel conteggio utile alla formazione del gruppo classe come sopra definito, anche gli studenti provenienti dai comuni della Provincia di Belluno, secondo quanto previsto dal "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Belluno, la Provincia di Trento e l'Ufficio scolastico provinciale di Belluno in materia di orientamento scolastico" sottoscritto in data 29 gennaio 2013.

Le modalità ed i termini per l'iscrizione ai percorsi di IeFP (triennali, quadriennali senza uscita al terzo anno di qualifica professionale, quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale e il corso annuale per l'esame di stato), vengono disciplinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale e con successive circolari emanate dal Servizio. Le Istituzioni formative, provinciali e paritarie, sono tenute alla loro osservazione.

## 1.2. Criteri per l'iscrizione ai corsi delle altre tipologie formative

Per l'ammissione ai corsi professionali inerenti le tipologie formative diverse dai Percorsi di IeFP, dell'Alta Formazione Professionale e del Corso annuale per l'esame di stato, gli utenti devono possedere le caratteristiche ed i requisiti individuati dalla singola tipologia.

Qualora il numero di candidati ad un corso sia superiore al numero di posti disponibili, l'individuazione degli studenti deve essere effettuata in base a selezione, in relazione alle caratteristiche ed alle specificità della tipologia e del profilo oggetto di intervento. Le modalità, i partecipanti e gli esiti della selezione vanno comunicate al *Servizio* competente prima dell'attivazione del percorso. I criteri di precedenza da adottare sono i seguenti:

- residenza in provincia di Trento;
- soggetti occupati presso aziende o unità operative con sede nella medesima provincia;
- possesso di particolari requisiti previsti dal progetto formativo.

A parità di altre condizioni, dovrà essere adottata la discriminante dell'ordine cronologico di presentazione delle adesioni.

### Quarto anno per il diploma professionale di tecnico, successivo al conseguimento della qualifica professionale

Possono iscriversi ai percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica anche gli studenti in possesso di qualifiche triennali di IeFP di altre Regioni che si riferiscano alle medesime figure professionali (cfr. il repertorio nazionale dell'offerta di IeFP – Accordo Stato-Regioni di data 27 luglio 2011 e ss.mm.ii. e integrazione di data 19 gennaio 2012 e ss.mm.ii) e pertanto coerenti alle qualifiche provinciali individuate per l'accesso ai percorsi di quarto anno. A seguito del parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito per le vie brevi, inviato alle Istituzioni scolastiche e formative, con nota prot. n. 352389/13-S167-RC/mt/26.9 di data 24 giugno 2013, secondo il quale, applicando le corrispondenze operate dalla Tabella 3 “Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento”, delle Linee guida” dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 (adottate con decreto del MIUR n. 4 del 18 gennaio 2011) non è più necessario per gli studenti qualificati dell'IeFP essere in possesso anche del diploma di qualifica triennale statale per sostenere l'esame conclusivo quinquennale nell'Istruzione Professionale del vecchio ordinamento. Tale tabella di corrispondenza può essere applicata anche nel caso in cui studenti con il diploma di qualifica triennale statale (a conclusione del triennio degli Istituti Professionali di Stato del vecchio ordinamento) volessero iscriversi ad un quarto anno di diploma di IeFP con riferimento ai requisiti di accesso di cui alla tabella A.

Tali studenti non concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto dal *Programma* per l'attivazione dei percorsi (ovviamente se non provengono da percorsi provinciali).

L'accesso al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è subordinato al possesso della qualifica di accesso come risultante dalla tabella “QUARTI ANNI PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO” di cui al paragrafo 2.2. del *Programma*, nonché all'effettuazione di un colloquio individuale, volto a verificare le motivazioni, il livello di disponibilità e l'interesse dello studente rispetto all'impegno richiesto per la prosecuzione nel percorso di IV anno prescelto. Il colloquio deve essere realizzato, prima della formalizzazione dell'iscrizione, da un'apposita Commissione nominata dal Responsabile della sede formativa. In caso di domande di adesione eccedenti il numero massimo previsto dal *Programma* o il numero massimo di posti disponibili, preventivamente individuato dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, l'istituzione formativa dovrà procedere con una selezione.

Sono ammessi a pieno titolo al percorso anche gli studenti non residenti che provengano da un percorso formativo provinciale purché in continuità didattica e quelli provenienti dai comuni di confine elencati al precedente paragrafo 1.1.

#### Apprendistato formativo per la qualifica e il diploma professionale

L'ammissione ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP e al quarto anno in apprendistato formativo, per il conseguimento della qualifica professionale o del diploma professionale, è legata all'offerta dei percorsi formali e a tempo pieno di IeFP triennali e quadriennali, nonché dei quarti anni di diploma professionale, con le integrazioni previste dal *Programma*.

#### Corso annuale per l'esame di stato (Capes)

I criteri di accertamento dei prerequisiti per l'accesso al Corso annuale per l'Esame di Stato sono definiti con apposite deliberazioni della Giunta Provinciale e determinazioni del *Servizio* competente. I parametri per la formazione del gruppo classe sono definiti dal *Programma*; su richiesta dell'Ente il *Servizio* può valutare possibili deroghe senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione provinciale.

Possono iscriversi al corso annuale per l'esame di stato, nelle sedi in cui detti percorsi sono attivati e fino alla concorrenza dei posti disponibili definiti nella programmazione dell'offerta formativa, i candidati risultati idonei secondo la posizione ottenuta nella graduatoria finale di merito a conclusione della procedura di accertamento dei prerequisiti per l'ammissione al Capes, di cui all'apposita deliberazione della Giunta Provinciale e conseguenti determinazioni del *Servizio* competente.

I criteri di precedenza da adottare per le iscrizioni sono:

- la residenza in provincia di Trento;
- la provenienza da un percorso di Istruzione e Formazione Professionale quadriennale che non prevedono l'uscita con qualifica al terzo anno o di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale, realizzato in provincia di Trento in continuità didattica;
- la residenza in un comune di confine tra quelli elencati al precedente paragrafo 1.1.

Gli studenti risultati idonei alla procedura di accertamento dei prerequisiti per l'ammissione al Capes, inseriti nella graduatoria finale di merito, che non si trovano nelle condizioni sopra richiamate, possono iscriversi al Capes, secondo l'ordine decrescente della graduatoria, solo in corrispondenza di posti disponibili non coperti dagli aventi diritto e fino alla concorrenza del numero massimo dei posti disponibili: tali studenti non concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto dal *Programma* per l'attivazione dei percorsi.

Lo studente bocciato o non ammesso all'Esame di Stato, può reinscrivere al percorso senza dover partecipare alla procedura prevista per l'accertamento dei prerequisiti. La non ammissione all'esame di stato non deve essere imputabile alla mancata frequenza del percorso, fatte salve le deroghe previste per la percentuale di frequenza obbligatoria (cfr paragrafo 1.3 e 1.4).

#### Percorsi di qualifica per adulti

I percorsi di qualifica per adulti sono rivolti agli adulti che hanno compiuto 18 anni e sono in possesso dei titoli previsti per l'accesso all'IeFP e possono:

- lavorare in un settore coerente con il percorso di qualifica;
- lavorare in un altro settore;
- non lavorare.

Possono essere rivolti anche a giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, come previsto dal Decreto del presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg "Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento".

L'accesso ai percorsi di qualifica per adulti è subordinato ad una valutazione in ingresso. I percorsi prevedono la personalizzazione del percorso con il contestuale riconoscimento di crediti e l'individuazione di carenze formative, nonché una progettazione flessibile e modulare, attività di tutoring, approcci didattici centrati sull'apprendimento degli adulti e su adeguate modalità e strumenti di valutazione, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 26 ottobre 2007 e s.m.i.

#### Formazione prevista da specifiche leggi

Questa tipologia di intervento comprende tutte le iniziative formative normate da specifiche leggi di settore, statali e/o provinciali, che abilitano all'esercizio di una determinata attività o che comportano il rilascio di un particolare patentino di mestiere o certificato di idoneità.

Destinatari degli interventi previsti da specifiche leggi sono i lavoratori occupati nel settore di riferimento e/o le persone non occupate, che intendono accedere all'esercizio di una determinata attività, in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica normativa.

Obiettivo degli interventi formativi previsti da specifiche leggi statali e/o provinciali è quello di preparare gli utenti del corso all'esame finale per il rilascio di patentini di mestiere, certificati di idoneità, di specializzazione, di abilitazione o altro.

### **1.3. Criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica, all'esame di diploma e del corso annuale per l'esame di Stato**

I percorsi di IeFP comportano l'obbligo di frequenza. A tal fine l'Istituto/Centro di formazione professionale è tenuto alla rilevazione dell'effettiva presenza e permanenza dello studente durante lo svolgimento del percorso.

La frequenza non continuativa del percorso pregiudica l'ammissione alla classe successiva o al conseguimento dell'attestato di qualifica o del diploma professionale, così come previsto dall'allegato n. 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 25 febbraio 2011 e s.m.i., se lo studente:

- non ha frequentato almeno il 75% delle ore complessive del percorso, comprensivo dello stage, tirocinio o della formazione in contesto lavorativo;
- non ha preso parte alla formazione nel contesto lavorativo (stage, tirocinio o formazione in contesto lavorativo), laddove la relativa percentuale minima di frequenza obbligatoria sia stabilita da specifiche leggi di settore o da provvedimenti amministrativi provinciali.

In casi eccezionali e motivati i suddetti criteri possono essere derogati se:

- il consiglio di classe (per i percorsi triennali e quadriennali) o il consiglio del quarto anno attesta formalmente il raggiungimento, con esito positivo, dei risultati dell'apprendimento, previsti a conclusione dell'anno formativo di riferimento o richiesti per l'ammissione agli esami di qualifica o di diploma professionale;
- il tutor aziendale, in sede di valutazione dello stage, del tirocinio o della formazione in contesto lavorativo, attesta formalmente la partecipazione dello studente con esito positivo.

Le disposizioni sopra descritte valgono anche per i percorsi denominati "Percorsi di qualifica per adulti", nell'accezione di frequenza del percorso personalizzato.

I limiti minimi di frequenza obbligatoria del Corso annuale per l'esame di stato sono stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/LEG.

Per quanto riguarda i percorsi di apprendistato, sia per la qualifica che per il diploma l'ammissione all'anno successivo e all'esame finale è subordinata alla valutazione dei risultati dell'apprendimento relativi alle competenze/abilità/conoscenze previste dal piano formativo individuale da parte dell'istituzione formativa. L'apprendista è ammesso all'anno di corso successivo e all'esame in qualità di candidato interno e pertanto sono adottate le stesse modalità di ammissione degli studenti frequentanti il corrispondente percorso di Istruzione e Formazione Professionale triennale/quadriennale e di quarto anno, ad esclusione della frequenza. Per quanto riguarda quest'ultima l'apprendista deve aver frequentato almeno il 75% della formazione esterna e almeno il 75% della formazione interna per l'ammissione alla classe successiva e all'esame finale, senza possibilità di deroga da parte del consiglio di classe/organo collegiale preposto alla valutazione.

#### **1.4. Criteri di frequenza obbligatoria per tutte le altre tipologie formative**

Per tutti i percorsi di formazione professionale non rientranti nelle tipologie sopra richiamate è previsto l'obbligo di frequenza.

Il soggetto attuatore dei percorsi formativi che rientrano nelle altre tipologie formative è tenuto alla rilevazione dell'effettiva presenza e permanenza dello studente durante lo svolgimento delle attività formative.

La frequenza non continuativa di un percorso formativo pregiudica il conseguimento della certificazione finale, se lo studente:

- non ha frequentato almeno il 70% delle ore complessive del percorso, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche normative di riferimento e/o da specifici provvedimenti/disposizioni provinciali;
- non ha preso parte ad almeno il 50% dello stage, laddove previsto nel percorso formativo, fatta salva la diversa frequenza minima richiesta da specifiche leggi di settore e/o da specifici provvedimenti/disposizioni provinciali;
- non ha conseguito un giudizio di profitto almeno sufficiente nel caso di percorsi che prevedono una valutazione finale.

## **2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)**

1. Tutte le risorse di cui dispongono le istituzioni formative paritarie concorrono alla definizione di un adeguato supporto per la migliore integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera h), e dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola e relativo regolamento di attuazione – D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali*). La scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e inclusiva per consentire la piena partecipazione di tutti gli studenti e studentesse che necessitano di un'attenzione e un accompagnamento particolare per il raggiungimento del successo formativo contrastando la dispersione scolastica.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola, nonché dall'articolo 17 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, alle istituzioni formative paritarie, nei limiti dell'importo stabilito nel "*Programma pluriennale della formazione professionale*" di cui all'art. 22 della legge provinciale n. 9 del 3 giugno 2015, sono assegnate specifiche risorse finanziarie necessarie per garantire, a favore degli studenti con bisogni educativi speciali:

- a) docenza specifica;
- b) servizi educativi e assistenziali;

- c) interventi a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a disabilità visive e uditive, per la facilitazione alla comunicazione presso l'istituzione formativa paritaria e per favorire la lettura domiciliare (lettorato).

I servizi di cui alle lettere b) e c) sono realizzati avvalendosi dei soggetti accreditati di cui al Capo IV del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.

3. L'assegnazione finanziaria per le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2 è determinata sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo della scuola trentina sulla base dei parametri di seguito specificati:

- numero complessivo di studenti con disabilità certificata ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 4 della legge provinciale n. 8 del 2003, tenuto conto in particolare delle situazioni di gravità accertate secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1852 del 22 novembre 2019; gli accertamenti disposti precedentemente alle suddette disposizioni della Giunta provinciale rimangono validi fino a successivo accertamento clinico e sono considerati, in relazione alle condizioni di gravità, secondo le procedure sperimentate nei precedenti anni scolastici;
- fino ad un massimo del 15%: complessità dell'istituto, avuto riguardo in particolare al numero degli studenti iscritti, alla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/2010, alla presenza di situazioni di svantaggio di cui all'articolo 7 del regolamento per le quali sia previsto un percorso educativo personalizzato – P.E.P.

4. L'assegnazione finanziaria per le attività di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2 (facilitazione alla comunicazione e lettorato) è determinata in ragione dell'appropriato fabbisogno di ciascuno studente con disabilità sensoriale certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 - accertata secondo le modalità di cui al precedente punto 3 - sulla base di quanto evidenziato dalla scuola nell'ambito di una programmazione condivisa tra la scuola stessa, la famiglia e lo specialista che segue lo studente (art. 9, comma 2 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg), in ragione del grado di gravità della disabilità sensoriale della vista o dell'udito dello studente destinatario dell'intervento.

Tale assegnazione finanziaria è determinata nella seguente misura:

- per gli interventi di facilitazione alla comunicazione:

- interventi frontali: fino a n. 22 ore settimanali;
- programmazione: n. 2 ore settimanali;
- altre attività (in particolare extrascolastiche): n. 40 ore annue per ciascuno studente con disabilità visiva o n. 20 ore annue per ciascuno studente con disabilità uditiva;

- per gli interventi di lettorato:

- interventi frontali: fino a n. 4 ore settimanali.

Nei limiti delle risorse disponibili per il singolo anno formativo, in presenza di situazioni di eccezionale gravità adeguatamente documentate dalle istituzioni, nel rispetto dell'appropriatezza del fabbisogno rappresentato in sede di istruttoria è possibile prevedere l'incremento della misura oraria settimanale degli interventi di facilitazione/lettorato sopra individuati, limitatamente alle ore frontali.

In presenza di situazioni particolari, quali la presenza di pluridisabilità, la scuola può evidenziare la necessità di altre tipologie di intervento, anche diverse dalla facilitazione alla comunicazione e dal lettorato, così come previsto al punto 3.

5. Entro i termini indicati dalla struttura competente in materia di inclusione, l'istituzione formativa paritaria predispone e trasmette il *Piano di intervento* (articolo 9, commi 1 e 2 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg). L'assegnazione delle risorse finanziarie avviene sulla base dei parametri sopra individuati, tenuto conto delle richieste contenute nel piano di intervento, "della coerenza tra le risorse richieste e le misure e gli interventi previsti", nei limiti delle risorse disponibili per il singolo anno formativo.

6. Le istituzioni formative paritarie comunicano nel dettaglio le modalità con cui sono utilizzate le risorse umane e strumentali complessivamente a disposizione secondo le modalità e nei termini indicati dalla struttura competente in materia di inclusione (attuazione del *Piano di intervento*).

## **SEZIONE II – MODALITA' E CRITERI DI FINANZIAMENTO E DI RENDICONTAZIONE APPLICABILI ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE**

### **1. INVITO A PROPORRE E ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI**

Per l'assegnazione dei percorsi formativi definiti dal "*Programma*" il *Servizio* competente trasmette annualmente alle Istituzioni formative paritarie un quadro riepilogativo con i percorsi formativi attivabili, le sedi e il numero delle iscrizioni risultanti dall'anagrafe unica degli studenti, ritenute valide al fine della quantificazione del volume orario, opportunamente integrato con il numero degli studenti iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti per l'intero anno il percorso presso l'Istituzione formativa paritaria secondo le modalità formalizzate nella convenzione stipulata tra la scuola secondaria di primo grado e l'Istituzione formativa paritaria.

Con un apposito "Invito a proporre" il *Servizio* chiede annualmente alle Istituzioni formative paritarie di confermare i percorsi formativi e il numero di classi e di presentare il relativo preventivo finanziario, di seguito chiamato "*Proposta*". Con la medesima *Proposta* gli Enti devono anche confermare o modificare gli importi dei costi specifici (voce B).

Nel caso in cui l'Istituzione formativa paritaria abbia attivato percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, il Servizio in sede di Invito può assegnare un volume di ore docenza, tutoraggio e accompagnamento, per detti percorsi, pari all'assegnazione dell'a.f. precedente. L'Ente può chiedere, in sede di *Proposta* o di richiesta di assegnazioni di classi aggiuntive, le ore di docenza esterna risultanti dal Piano di formazione individuale nonché le ore di tutoraggio e accompagnamento spettanti, specificando la tipologia dei "gruppi di apprendisti" che intende attivare.

In occasione della richiesta di saldo dei percorsi relativi al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico l'Ente deve comunicare le ore di docenza effettivamente utilizzate, nell'a.f. in corso, per i percorsi in apprendistato: alla richiesta è allegato l'elenco degli studenti in apprendistato con l'indicazione del percorso frequentato, delle ore di docenza e di tutoraggio erogate.

La *Proposta* di cui sopra, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal *Servizio*, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione formativa paritaria.

La proposta di assegnazione dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP, dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico successivo al conseguimento della qualifica,

del corso annuale per l'esame di stato, dei percorsi di apprendistato formativo e dei percorsi per adulti è sottoposta ad un'istruttoria definita dal Dirigente del *Servizio*, volta alla verifica del rispetto dei criteri previsti nel presente documento e dei requisiti formali indicati nel "*Programma*".

Detta istruttoria è disposta d'ufficio dal Dirigente del *Servizio* ed è volta a verificare il numero delle iscrizioni, valide ai fini della quantificazione del volume orario per i singoli percorsi, estratte dall'anagrafe unica degli studenti nei termini e nelle scadenze previste da circolari specifiche.

Con riferimento alla formazione prevista da specifiche leggi, si precisa che i Servizi competenti in materia possono attivare le procedure per assegnare ai soggetti abilitati i percorsi previsti da Specifiche leggi, secondo i requisiti formali previsti nel *Programma*.

## **2. QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME ORARIO**

La quantificazione del volume orario per la realizzazione dei percorsi di IeFP, volume orario valido ai soli fini economico-finanziari, è individuata secondo il criterio dell'unità di riferimento "gruppo classe" come definita nella Sezione II del "*Programma*" al paragrafo "Criteri e standard dimensionali" e nella sezione I del presente documento.

Si precisa che il riferimento "classe" rappresenta un criterio economico-finanziario, non l'effettiva costituzione del gruppo classe.

La quantificazione del volume orario è valutata con riferimento alle iscrizioni effettive, nel rispetto dei requisiti formali e delle deroghe previste dal *Programma*, così come risultanti alla data stabilita dalle disposizioni amministrative della Provincia.

Ai fini della individuazione del gruppo classe, per i percorsi triennali e quadriennali, al numero delle iscrizioni riferite agli studenti del primo anno (utili ai fini della definizione del volume orario e risultanti dall'Anagrafe Unica degli studenti) vanno aggiunti gli studenti iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti per l'intero anno il percorso presso l'Istituzione formativa paritaria secondo le modalità formalizzate nella convenzione stipulata tra la scuola secondaria di primo grado e l'Istituzione formativa paritaria.

Non sono compresi nel calcolo per il raggiungimento dei numeri minimi e massimi per i "gruppi classe" previsti dal *Programma*:

- 1) gli studenti residenti fuori provincia che richiedono l'iscrizione per la prima volta in provincia di Trento, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.1 del presente documento che dà atto dell'esistenza di protocolli/intese tra la Provincia Autonoma di Trento e le province confinanti che dispongano diversamente;
- 2) gli studenti con età superiore ai 18 anni che si iscrivono in discontinuità con percorsi scolastici/formativi precedenti. Il significato del termine "discontinuità" si riferisce alla mancata iscrizione dello studente ad un percorso di istruzione/formazione nell'anno scolastico/formativo immediatamente precedente. La verifica della maggiore età è effettuata con riferimento alla data del primo settembre.

Non possono essere iscritti in sovrannumero, oltre il numero massimo di 25 per ogni unità di riferimento "classe", studenti residenti fuori provincia e/o studenti con età superiore ai 18 anni di cui ai succitati punti 1) e 2).

Il volume orario complessivo delle ore corso assegnabili alle Istituzioni formative paritarie è dato dalla somma dei seguenti elementi:

- a) n. delle unità classe di riferimento x n. 1.066 ore per percorsi triennali e quadriennali di IeFP e per i percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
- b) n. delle unità classe di riferimento x n. 990 ore per percorsi CAPES;
- c) n. ore di docenza/tutoraggio richieste per i percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma;
- d) n. delle unità classe di riferimento x n. 740 ore di docenza per i percorsi per adulti;
- e) n. di ore assegnate dall'Ufficio competente per la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali;
- f) n. di ore assegnate dall'Ufficio competente per Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali;

Le Istituzioni formative paritarie si impegnano ad erogare le ore assegnate per i percorsi di cui alle precedenti lettere da a) a d), in modalità di formazione a distanza sincrona e asincrona nel limite massimo del 30% del volume orario assegnato.

#### Quantificazione oraria dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale

La quantificazione oraria dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale - di IeFP può essere sottoposta a variazioni in presenza di un numero di studenti compreso tra 26 e 29, unico/ultimo gruppo classe tra quelli eventualmente già definiti in multipli di 25 nell'ambito dello stesso settore - indirizzo - articolazione - qualifica/opzione – diploma quadriennale. In questo caso è consentito assegnare, in aggiunta al numero previsto di ore pari a 1.066, un budget orario pari:

- alla somma tra l'area "tecnico-professionale" e l'asse "scientifico e tecnologico"/"scienze applicate" di "indirizzo - articolazione - qualifica/opzione – diploma quadriennale" (di seguito chiamate "ore tecnico pratiche") così come definiti nei piani studio provinciali dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP approvati dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 1682 del 3 agosto 2012 e s.m.i ("vecchio Ordinamento dell'IeFP provinciale") per i "percorsi ad esaurimento";
- al 50% della somma tra il quadro orario dell'area di apprendimento "tecnico-professionale" e delle "scienze integrate" del biennio di riferimento e la differenza, per la singola annualità, delle ore di "matematica" così come definite dai piani di studio del nuovo e del vecchio Ordinamento dell'IeFP provinciale (di seguito chiamate "ore matematico-scientifiche e tecnico professionali") per i percorsi triennali e quadriennali di IeFP di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1320 del 4 settembre 2020 e s.m.i. ("nuovo Ordinamento dell'IeFP provinciale");
- al 100% della somma tra il quadro orario dell'area di apprendimento "tecnico-professionale" e delle "scienze applicate" per il terzo anno così come definiti nei piani di studio provinciali dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP del "nuovo Ordinamento dell'IeFP provinciale" e la differenza tra le ore di "matematica" definite dal relativo piano di studio e le ore di "Calcolo professionale e informatica applicata" (di seguito chiamate "ore matematico-scientifiche e tecnico professionali") così come definite nei piani studio dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP approvati dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 1682 del 3 agosto 2012 e s.m.i ("vecchio Ordinamento dell'IeFP provinciale")

Le Istituzioni formative paritarie possono attivare in qualsiasi periodo dell'anno nuovi gruppi classe al fine di permettere un'ottimale ricaduta didattica ed organizzativa dell'attività formativa. Il finanziamento dei nuovi gruppi classe potrà essere in ogni caso riconosciuto entro il numero massimo di classi previste dal *Programma* per ciascun a.f.. Nel caso in cui l'iscrizione di un nuovo studente ai percorsi di IeFP in diritto-dovere, comporti lo sdoppiamento della classe o il requisito al riconoscimento delle “ore tecnico pratiche” o delle “ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” l'istituzione formativa paritaria, tenuto conto anche delle azioni formative, degli studenti ritirati, degli assenti ingiustificati e di quelli transitati ad altri percorsi, chiede al *Servizio* l'assegnazione di un numero di ore corso massimo pari a 1.066 per ogni nuovo gruppo classe, entro la data del 31 gennaio, termine quest'ultimo ordinatorio. Lo stesso termine vale per eventuali ulteriori richieste in corso d'anno concernenti le azioni riferite a studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Il *Servizio*, a fronte delle nuove iscrizioni, tenuto conto dei volumi orari già assegnati sulla base dei limiti e delle deroghe del *Programma*, può assegnare ulteriori volumi orari nell'entità massima sopra definita, compatibilmente con l'offerta formativa a disposizione come definita dal *Programma* pluriennale. A tal fine vengono presi in considerazione gli studenti che richiedono l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale frequentanti, alla data del 31 gennaio, l'anno di corso presso la sede territoriale dell'Istituzione formativa paritaria interessata. Sono pertanto esclusi dal computo gli studenti ritirati o transitati ad altri percorsi entro il 31 gennaio.

#### Criteria e modalità per il riconoscimento dello sdoppiamento del gruppo classe o delle “ore tecnico pratiche” / “ore matematico-scientifiche e tecnico professionali”

Se il diritto al riconoscimento dello sdoppiamento dell'intero gruppo classe o il requisito per il riconoscimento delle “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” scatta al 30 settembre dell'anno formativo in corso il volume orario aggiuntivo verrà calcolato a partire dal primo settembre mentre se tale diritto scatta dal primo ottobre il volume orario aggiuntivo verrà calcolato, proporzionato ai mesi, a partire dal primo gennaio.

#### Sdoppiamento del gruppo classe in presenza di “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” già assegnate

Se inizialmente per una classe fossero state assegnate le “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” e con il primo settembre si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell'intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo per il nuovo gruppo classe deve tener conto delle ore “tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” già assegnate.

Se inizialmente per una classe fossero state assegnate le “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” e con il primo gennaio si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell'intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo per il nuovo gruppo classe è dato da 6/10 del volume orario annuale per i mesi gennaio - giugno ( $n. 1.066/10*6$ ) e dalle “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” già assegnate e utilizzate nei primi quattro mesi dell'anno formativo.

#### Assegnazione aggiuntiva di “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” con successivo sdoppiamento del gruppo classe

Se inizialmente per una classe non fossero state assegnate le “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” e con il primo settembre scattasse però tale diritto e successivamente con il primo gennaio si rendesse necessario riconoscere lo sdoppiamento dell'intero gruppo classe, il volume orario aggiuntivo sarà dato dalla somma delle “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali” per il periodo settembre-dicembre (4/10 delle ore previste dai piani di studio) e dalle ore spettanti per il nuovo gruppo classe per il periodo gennaio – giugno (n. 1.066/10\*6).

### Riduzione del finanziamento nei casi di deroga ai criteri e standard dimensionali previsti alla sezione II del Programma

Per i percorsi triennali e quadriennali delle sedi di Transacqua, per i quali è prevista l'attivazione di classi con 12 studenti, in deroga al numero minimo di 15 studenti, il finanziamento si riduce di un quindicesimo per ogni studente mancante ai 15 e il *Servizio* può valutare la possibilità di assegnare classi articolate.

In relazione ai percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale il *Servizio* può assegnare la classe anche con numeri inferiori a 15 qualora lo spostamento degli studenti, su altra sede dello stesso ente in cui sia presente il medesimo percorso, faccia scattare una nuova classe.

Inoltre è possibile derogare al numero minimo di 15 studenti, che non può essere inferiore a 12, nel solo caso dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale che hanno un'unica edizione a livello provinciale: la classe viene finanziata solo in presenza di almeno n. 12 iscritti al percorso, unica edizione a livello provinciale. In questo caso il relativo finanziamento viene ridotto di un quindicesimo per ogni studente mancante ai quindici.

Per gli anni di percorso successivi al primo dei percorsi triennali e quadriennali, viene garantita la continuità del gruppo classe anche se non è rispettato il numero minimo di 15 studenti utili; in questo caso il *Servizio* può valutare la possibilità di assegnare classi articolate con il riconoscimento delle “ore tecnico pratiche”/“ore matematico-scientifiche e tecnico professionali”, come sopra descritte, nel caso in cui l'articolazione coinvolga gruppi classe di settori/indirizzi diversi o di anni diversi”.

Per i percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è possibile derogare al numero minimo di 18 studenti, che non può essere inferiore a 15, fatti salvi i soli percorsi che hanno un'unica edizione a livello provinciale che possono prevedere un numero minimo pari a 12. Il relativo finanziamento viene ridotto rispettivamente di un diciottesimo per ogni studente mancante ai diciotto e di un quindicesimo per ogni studente mancante ai 15.

### Criteri e modalità per la formazione del gruppo classe per gli a.f. 2021/2022 e 2022/2023

Per gli a.f. 2021/2022 e 2022/2023 il *Servizio*, ai fini della formazione del gruppo classe, può accorpere gli studenti iscritti allo stesso anno delle articolazioni dello stesso indirizzo, stessa sede, assegnando la classe in presenza di un numero minimo di iscritti multiplo di 15.

### Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma

Il *Servizio* riconosce all'Istituzione formativa paritaria per ciascun anno formativo e per ogni studente iscritto con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma il

monte ore massimo assegnabile in base ai parametri stabiliti dalla deliberazione n. 1391 di data 19/08/2016.

Il monte ore massimo assegnabile al singolo studente è definito nel piano formativo individualizzato e si riferisce a ore di docenza erogate individualmente o “al gruppo apprendisti” o svolte in percorsi tradizionali, diurni o serali, già attivi presso l’Istituzione formativa paritaria, nonché alle ore di tutoraggio e di accompagnamento, che potrebbero rendersi indispensabili per il raggiungimento del titolo di studio finale. Le ore di tutoraggio e di accompagnamento dovranno essere richieste in sede di presentazione della *Proposta* o della richiesta di assegnazione di classi aggiuntive; detta assegnazione non potrà superare il 10% della formazione esterna prevista dal singolo piano individuale.

Entro la data di avvio del percorso in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma l’Ente deve trasmettere al Servizio la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il percorso frequentato, la data di avvio del contratto di apprendistato e la durata dello stesso, la denominazione dell’azienda, il totale della formazione esterna (realizzata presso l’istituzione formativa paritaria) e il totale della formazione interna delle singole annualità, il nominativo del tutor aziendale nonché di quello scolastico.

Alla dichiarazione è inoltre allegato il calendario con i giorni della settimana e gli orari di massima, concordati con l’azienda, in cui è prevista la presenza dello studente presso l’Istituzione formativa paritaria. Eventuali cambiamenti in corso d’anno delle giornate di lezioni vanno comunicate tempestivamente al *Servizio*.

#### Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di percorsi di qualifica per adulti

Per i percorsi di qualifica per adulti, previsti dal *Programma*, il Servizio riconosce all’Istituzione formativa paritaria per ogni gruppo classe un volume orario pari a 740 ore; il gruppo classe è formato da un numero minimo di 20 iscritti (indipendentemente dalla annualità e dai percorsi). Per l’attivazione dei percorsi di qualifica per adulti vengono prese in considerazione le iscrizioni perfezionate al 31 gennaio di ogni anno formativo.

A decorrere dall’a.f. 2021/2022 alla richiesta di finanziamento dei percorsi per adulti deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante che sussiste la piena corrispondenza tra il numero e i nominativi degli studenti iscritti al percorso per adulti per il conseguimento della qualifica per l’a.f. XX e il numero degli studenti che hanno richiesto l’iscrizione e le cui domande, corredate dalla prescritta documentazione risultano acquisite al protocollo di ciascuna sede territoriale dell’Istituzione formativa paritaria, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni provinciali e che le iscrizioni risultano regolari in riferimento ai requisiti di legge. Alla dichiarazione è allegato l’elenco nominativo degli iscritti con l’indicazione dell’annualità e del percorso frequentato e il requisito di accesso.

#### Modalità di utilizzo del volume orario assegnato per i percorsi di diploma professionale di tecnico

Al fine di favorire l’accesso degli studenti ai Corsi Annuali Per gli Esami di Stato e ai percorsi di Alta Formazione Professionale, gli enti possono organizzare, con le risorse assegnate per i percorsi riferiti al Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico, percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze comuni nonché i costi sostenuti per le commissioni di accertamento dei prerequisiti richiesti. Dell’organizzazione di detti percorsi oltre

che delle durata degli stessi, deve esserne dato atto nella relazione di cui all'art. 11 comma 3 del contratto di servizio.

### Ulteriori deroghe conseguenti alle misure di contenimento del Covid-19

Per l'anno formativo 2020-2021 possono essere concesse ulteriori deroghe al numero minimo di studenti utili ai fini della formazione del gruppo classe tenuto conto del rispetto delle misure di distanziamento sociale e degli spazi disponibili.

Le Istituzioni formative paritarie possono richiedere, per l'a.f. 2020-2021, l'assegnazione di classi aggiuntive (di seguito "Classi Covid-19"), rispetto a quelle previste dal *Programma*, al fine di garantire il distanziamento sociale finalizzato al contenimento del Covid-19. Nel formulare tale richiesta l'Ente tiene conto:

- del numero di studenti iscritti e frequentanti in presenza;
- delle linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza per le istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo 24.06.2020 e s.m.i.;
- della dimensione delle aule;
- dell'articolazione della didattica in presenza, a distanza in forma sincrona e asincrona.

Il Dirigente del *Servizio*, a seguito dell'istruttoria volta a verificare la necessità delle classi Covid-19, il rispetto dei criteri e dei requisiti formali, assegna le classi aggiuntive.

Qualora l'emergenza epidemiologica dovesse perdurare anche per l'a.f. 2021/2022 sarà possibile derogare al numero massimo di classi assegnabili, previste dal presente Programma, nel rispetto di quanto previsto al presente paragrafo.

### **3. VINCOLI ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI**

All'interno delle attività del contratto di servizio si distinguono due tipologie di attività:

- **attività caratteristiche:** si tratta di servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato l'affidamento del servizio. Queste attività riguardano progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa dei percorsi;
- **attività di supporto:** si tratta di servizi ausiliari allo svolgimento delle attività caratteristiche, aventi, rispetto a quest'ultime, carattere accessorio o strumentale.

Quando una determinata attività (o parte di essa) non può essere realizzata direttamente dal soggetto attuatore, neanche tramite affidamento a persona fisica, è possibile fare ricorso a soggetti terzi.

Nella categoria generale dell'affidamento a terzi (diversi da persona fisica) rientrano:

- 1- le ipotesi di "delega" propriamente detta, quando l'affidamento riguarda le attività caratteristiche; questa fattispecie è soggetta a particolari vincoli e restrizioni di cui al successivo punto a);
- 2- le ipotesi di "acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori", quando riguarda le attività di supporto di cui al successivo punto b).

Non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi:

- gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
- gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa;
- gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
- gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all'associazione;
- incarichi a Federazioni/associazioni/collegi sportivi nazionali, regionali o provinciali che, vista la specificità dell'incarico sono assimilabili al costo del personale docente;
- gli incarichi affidati ai soggetti accreditati di cui al Capo IV del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali*)

Il soggetto attuatore resta responsabile nei confronti dell'amministrazione finanziatrice delle attività affidate a terzi.

Nel caso di affidamento a terzi diversi da persone fisiche (che configuri delega o meno), il soggetto attuatore deve seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

Inoltre i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria e i soggetti terzi devono essere regolati con apposito contratto contenente le prestazioni richieste e i relativi costi.

#### **a) Delega di attività caratteristiche**

La delega a terzi è consentita unicamente per le attività di progettazione, di docenza/orientamento e di formazione docenti purché si tratti di casi eccezionali e debitamente motivati ed alle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e specialistici di comprovata esperienza didattica-educativa di cui l'istituzione formativa paritaria non disponga in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità;
- che si tratti di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica.

La delega deve essere autorizzata dall'Amministrazione. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata. L'Amministrazione si impegna a rispondere entro e non oltre 20 giorni.

Per le attività delegate aventi ad oggetto la formazione degli studenti e del personale in materia di sicurezza e la formazione linguistica, anche finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche, non è richiesta l'autorizzazione preventiva.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti scientifici e le competenze specialistiche richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta di autorizzazione.

Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile.

Il delegato non potrà, a sua volta, delegare ad altri enti o società l'esecuzione, neppure in parte, dell'attività.

Il compenso previsto per l'attività svolta dal personale del soggetto delegato deve essere commisurato alla qualità e quantità del servizio prestato e non potrà eccedere i massimali previsti per le risorse professionali esterne.

Non è ammessa la delega delle attività di direzione, di coordinamento, di gestione amministrativa e di tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

Non rientrano nell'istituto della delega di attività formativa gli interventi assegnati e attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della giunta Provinciale. Per l'assegnazione e l'attuazione di questi interventi da parte degli organismi sopra richiamati è necessaria l'autorizzazione preventiva del Servizio competente.

In sede di rendicontazione dovranno essere esposte, con specifica evidenza, tutte le attività delegate e i relativi costi.

Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti che hanno operato per conto del soggetto delegato, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non si sia attenuta ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.

#### **b) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori per le attività di supporto**

Il ricorso a terzi per l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle attività caratteristiche è una fattispecie diversa dalla delega.

Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, che, in via esemplificativa e nei limiti previsti dal presente Documento dei criteri, possono riguardare:

- il noleggio di attrezzature;
- contratti di manutenzione;
- appalto di pulizie;
- l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
- l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo;

- le attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e previdenziale.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e imprevedibili non è richiesta l'autorizzazione preventiva del Servizio Gestione patrimoniali e logistica; l'intervento deve essere comunicato tempestivamente al Servizio competente e per conoscenza al Servizio Formazione professionale formazione terziaria e funzioni di sistema motivandone l'urgenza.

Per l'affidamento il soggetto attuatore deve rispettare i principi della normativa in materia di contratti pubblici e pertanto seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

#### 4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO

Il finanziamento è dato, ad eccezione dei percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, dal prodotto tra i "PARAMETRI DI COSTO", definiti per i singoli ambiti di riferimento, e il volume orario assegnato a seguito dell'istruttoria di cui al paragrafo 1. della Sezione II, al netto delle relative entrate, se previste.

Per quantificare la voce A) si utilizzano i seguenti parametri di costo, definiti per anno formativo, per ora corso e per ambiti specifici:

	a.f. 2020/2021 €	a.f. 2021/2022 €	a.f. 2022/2023 €
<b>Alberghiero</b> (Settore Servizi: Indirizzo Alberghiero e della ristorazione)	164,50	164,50	164,50
<b>Artigianato</b> (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Grafico / Indirizzo Abbigliamento)	156,00	156,00	156,00
<b>Benessere</b> (Settore Servizi: Indirizzo Acconciatura ed estetica / Indirizzo Sanitario e socio assistenziale)	154,00	154,00	154,00
<b>Industria, Turismo</b> (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Produzioni lavorazioni industriali e artigianali / Lavorazioni industriali e artigianali artistiche / Indirizzo Animazione turistico-sportiva)	155,00	155,00	155,00
<b>Servizi</b> (Settore Servizi: Indirizzo Amministrativo e commerciale)	152,50	152,50	152,50
<b>Corso annuale per l'esame di stato (CAPES)</b>	129,00	129,00	129,00

I percorsi di qualifica per adulti sono finanziati applicando al volume orario assegnato al gruppo classe il parametro definito per il singolo ambito.

In fase di prima assegnazione il finanziamento per i percorsi dei quarti anni per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è definito nella misura del 95% del finanziamento spettante.

Il restante finanziamento, a saldo, viene assegnato a seguito di specifica richiesta dell'Istituzione formativa paritaria. Nel quantificare detto saldo il Servizio tiene conto del numero di studenti che non hanno assolto ai requisiti di frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame conclusivo del quarto anno, operando una riduzione pari a un diciottesimo per ogni studente mancante ai 18 o

una riduzione pari a un quindicesimo per ogni studente mancante ai 12 per i percorsi attivati in deroga in quanto unica edizione a livello provinciale. Il requisito della frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame va verificato anche per gli studenti che si sono ritirati in corso d'anno con riferimento alla data del ritiro.

Il finanziamento dei percorsi di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma è dato dal prodotto tra i "PARAMETRI DI COSTO ORARIO PER L'APPRENDISTATO" di seguito riportati e il volume orario assegnato a seguito dell'istruttoria di cui al paragrafo 1. della Sezione II, al netto delle relative entrate, se previste.

“gruppo di apprendisti”	Parametro di costo orario per l'apprendistato
Da 1 a 3 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma	€ 15,00
Da 4 a 6 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma	€ 12,50
Da 7 a 10 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma	€ 10,00
Da 11 a 14 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma	€ 8,50

Le ore di tutoraggio e di accompagnamento sono valorizzate utilizzando il parametro di riferimento del “gruppo di apprendisti “ riconosciuto per il singolo apprendista.

Nel caso in cui gli studenti del “gruppo di apprendisti”, regolarmente iscritti a percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, sono più di 14 viene finanziato il “gruppo classe” per un totale di euro 76.500,00 per il primo e secondo anno e di euro 63.750,00 per il terzo e quarto anno, al netto delle relative entrate se previste.

Il “gruppo di apprendisti” viene costituito dall'Istituzione formativa paritaria qualora valutato possibile sotto il profilo didattico-organizzativo, anche comprendendo studenti apprendisti iscritti a percorsi/indirizzi/articolazioni e annualità diverse, anche iscritti su sedi diverse.

Il finanziamento riconosciuto per il singolo studente è determinato in funzione della numerosità del “gruppo di apprendisti” e delle ore di formazione esterna previste dal piano formativo individualizzato.

### BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DIRITTO ALLO STUDIO

Per quantificare le assegnazioni aggiuntive per gli studenti con bisogni educativi speciali e promuovere il diritto allo studio degli stessi si utilizzano i parametri di seguito riportati, definiti per ora corso:

Formazione per studenti con bisogni educativi speciali	€ 81,00
Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali	€ 30,00

## FORMAZIONE PREVISTA DA SPECIFICHE LEGGI

Nel presente documento si individuano i parametri finanziari massimi che i Servizi competenti in materia dovranno adottare per la quantificazione del finanziamento da assegnare per i percorsi di formazione previste da specifiche leggi. Come previsto dal contratto di servizio, art. 2 comma 4, e nel rispetto dell'offerta formativa prevista nel *Programma* per i percorsi previsti da specifiche leggi tutta l'attività inerente l'assegnazione dei relativi percorsi e delle risorse finanziarie, il controllo dei rendiconti, i monitoraggi e ogni altra attività ad essa collegata è in carico ai rispettivi Servizi competenti in materia che hanno disposto l'assegnazione iniziale.

La durata corsuale ai fini economico finanziari è quella fissata dal *Programma* e i parametri finanziari di riferimento sono quelli di seguito riportati, definiti per ora corso:

AREA SALDATURA	€ 120,00
AREA SALDATURA P.E.	€ 151,00
AREA IMPIANTI DI RISALITA E TERMICI	€ 91,00
AREA AUTOTRASPORTO E REVISIONE VEICOLI	€ 91,00
AREA ESTETICA E ACCONCIATURA	€ 91,00

I percorsi formativi previsti da Specifiche leggi sono attivati dai soggetti abilitati senza oneri a carico del Programma pluriennale della formazione professionale.

## **5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Alle Istituzioni formative paritarie potranno essere assegnate, secondo le modalità e i limiti dell'offerta formativa prevista dal *Programma*, le seguenti tipologie di intervento formativo:

1. Percorsi triennali e quadriennali;
2. Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
3. Corso annuale per l'esame di stato (capes);
4. Percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato;
5. Percorsi di qualifica per adulti;
6. Formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali;
7. Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali.

Le modalità di finanziamento della formazione professionale prevedono:

- A. un finanziamento per la copertura dei costi dei percorsi formativi assegnati, calcolato applicando i parametri definiti nel paragrafo 4. al volume orario validato e assegnato dal *Servizio* per i percorsi da 1 a 7 (Voce A);
- B. il rimborso totale delle spese relative alle seguenti voci, di seguito denominate costi specifici (Voce B):

B.1 Canoni di locazione;

B.2 Rimborsi per la messa a disposizione di immobili di proprietà degli enti;

B.3 Utilizzazione di personale dip. ex art.84, comma 4, lett. e) l.p.n.5/2006;

B.4 Oneri previdenziali inpdap - differenziale rispetto al trattamento inps;

B.5 Indennità di vacanza contrattuale art. 2, comma 4 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 del 17 ottobre 2003

C. una quota (Voce C) per il riallineamento dei costi specifici che a decorrere dall'a.f. 2020/21 sono inclusi nel parametro orario. L'incremento orario del parametro, pari a 3 euro, è destinato a coprire i costi di:

1. riscaldamento locali adibiti a mensa scolastica;
2. adeguamento costo del personale per rinnovo contrattuale;
3. fondo sanitario integrativo "Sanifonds Trentino";
4. accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto.

La quota di riallineamento, che può essere anche negativa, è pari al 75% della differenza tra il totale dei costi rendicontati nell'a.f. 2017/2018 sulle voci da 1 a 3 sopra riportate e l'assegnazione calcolata moltiplicando l'incremento orario del parametro per le ore corso assegnate per i percorsi triennali e quadriennali, per i percorsi dei IV anni, per i Corsi Annuali Per l'Esame di Stato e per i percorsi per adulti. La quota di riallineamento, così calcolata, può dare origine ad un incremento o una riduzione del finanziamento; essa rimane costante negli a.f. 2020/21 e 2021/22. Nessuna quota di riallineamento è prevista a decorrere dall'a.f. 2022/23.

Le assegnazioni di cui ai punti A., B. e C. sono destinate a coprire i costi di tutte le attività di formazione professionale, esclusa l'alta formazione professionale, affidate nell'ambito del contratto di servizio.

L'assegnazione annuale, misura finanziaria massima rendicontabile, è quantificata a preventivo come sommatoria tra i costi riferiti ai percorsi formativi assegnati, i costi specifici spettanti come sopra elencati, la quota di riequilibrio: Sommatoria Voci A), B), e C).

## **6. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI**

I parametri di costo, utilizzati per quantificare la voce A) del finanziamento assegnato alle Istituzioni formative paritarie, coprono;

- i costi diretti della didattica e i costi ad essa collegati;
- i costi indiretti.

Il finanziamento attribuito sulla voce A) è destinato a coprire i costi che le istituzioni formative paritarie sostengono per la realizzazione delle attività formative assegnate nell'ambito del contratto di servizio.

### **6.1. Costi diretti della didattica o ad essa collegati**

I costi diretti della didattica o ad essa collegati, di seguito riportati, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti per singola tipologia.

La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui all'art. 11 comma 3 punto a) del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.

### **Publicizzazione e promozione**

L'importo massimo riconoscibile è determinato dal prodotto tra:

- l'importo di € 2.500,00 e il numero delle sedi territoriali presenti nel *Programma* in cui la singola Istituzione formativa paritaria è attiva, per l'Istituzione che gestisce più centri di formazione professionale;
- l'importo di € 2.500,00 e il numero delle qualifiche e dei diplomi presenti nel *Programma* e attivati dalla singola Istituzione formativa paritaria, per l'Istituzione che gestisce un unico centro di formazione professionale.

Per le Istituzioni che gestiscono più centri di formazione professionale il cui numero di sedi sia inferiore a 3 l'importo calcolato come sopra indicato viene maggiorato del 50%.

Per i percorsi in apprendistato per la qualifica e/o il diploma viene riconosciuto, per detta tipologia di costi, al massimo un importo pari a € 2.500,00, indipendentemente dal numero di percorsi attivati e dal numero di sedi coinvolte e solo nel caso in cui detti percorsi vengono effettivamente promossi.

Non rientrano in questa tipologia di costo le spese per la realizzazione e la stampa del materiale promozionale.

- **Costi per collaborazioni professionali esterne**

Sono riconosciuti i costi conseguenti ai rapporti di collaborazione che devono essere preventivamente regolati da appositi contratti o conferimenti di incarico per scambio di corrispondenza (lettera di incarico - lettera di accettazione) in cui siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio e oneri fiscali e previdenziali, IRAP esclusa.

I compensi orari massimi onnicomprensivi riconoscibili per ogni ora di attività sono riportati per singola figura professionale nella seguente tabella:

Figure professionali	Importo orario
Docenti esterni	€ 88,00
Docenti del sistema scolastico provinciale	€ 50,00
Coordinatore e tutor esterni	€ 60,00
Coordinatore e tutor del sistema scolastico provinciale	€ 35,00
Amministrativa/Segretaria	€ 35,00
Assistente educatore a supporto di studenti con bisogni educativi speciali	€ 26,00
Facilitatore alla comunicazione a supporto di studenti con bisogni educativi speciali	€ 31,50

Nel caso di docenti esterni e/o coordinatori/tutor esterni, residenti fuori Provincia è possibile un incremento del compenso orario massimo onnicomprensivo pari al 30% calcolato sul compenso orario massimo rispettivamente pari a € 88,00/60,00.

Sono ammesse le spese di viaggio connesse all'attività di docenza nei moduli di formazione/stage all'estero.

- **Membri delle Commissioni d'esame della tipologia formativa "Formazione prevista da specifiche leggi "**

Per i compensi spettanti ai membri delle commissioni d'esame finale, si applicano le modalità ed i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1336 di data 05.06.2009 e s.m.i..

I costi relativi ai membri delle Commissioni d'esame della tipologia formativa "Formazione prevista da specifiche leggi" non sono rendicontabili nell'ambito del Programma.

- **Beni ad utilità ripetuta e Software-Applicativi**

Il costo dei beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi il cui valore complessivo è inferiore ad € 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione è riconosciuto al 100% sul rendiconto dell'a.f. di acquisto.

Per determinare il valore complessivo di un bene si deve far riferimento al prezzo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori strettamente necessari al suo funzionamento.

Per i beni ad utilità ripetuta (attrezzature/strumentazioni/arredi per aule didattiche e laboratori, prodotti software) il cui valore complessivo è superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) è possibile rendicontare l'intero costo o, in alternativa, le quote di ammortamento tecnico-economico limitatamente alle quote di utilizzo per lo svolgimento dell'attività didattica o attività funzionali alla stessa purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- beni di nuovo acquisto o usati in buone condizioni nel caso di attrezzature professionali di consistente valore;
- il bene sia registrato nel libro dei cespiti con l'indicazione che è stato acquistato per svolgere l'attività di formazione affidata dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contratto di servizio;
- venga predisposto un prospetto dimostrativo delle quote di ammortamento esposte a rendiconto;
- si applichino, per il calcolo dell'ammortamento, i criteri normalmente utilizzati dal soggetto contraente, in coerenza con i principi di buona prassi contabile. Il criterio prescelto dovrà essere applicato a tutti i beni della stessa categoria merceologica; possono essere utilizzati i criteri fiscali (vedi tabelle DM 31.12.1988, che indicano dei coefficienti massimi) purchè si valuti correttamente il deperimento tecnico del bene.

La quota di ammortamento è così calcolata:  $QA = (M/T) * C * P$

Quota Ammortamento = (Mesi di utilizzo/Tempo di deprezzamento) \* Costo dell'attrezzatura \* Percentuale di utilizzo per attività formative finanziata dalla PAT.

Se l'attrezzatura è utilizzata anche per altre attività, la percentuale di utilizzo va calcolata sulla base dell'effettivo utilizzo dell'attrezzatura per tale attività, salvo che l'ammortamento non sia ricompreso nei costi generali e promiscui o nei parametri orari previsti per l'utilizzo degli spazi.

Possono essere rendicontate anche le attrezzature e strumentazioni acquisite in leasing. Per detti beni saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. L'importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing almeno pari o superiore alla vita utile del bene espressa in anni.

La spesa per beni ad utilità ripetuta il cui valore complessivo è maggiore di euro 516,46 (IVA esclusa) acquistati con le risorse assegnate e non utilizzate sulle voci A) e C), escluse le risorse assegnate per i percorsi di apprendistato e per le attività a favore degli studenti con bisogni educativi speciali, può essere esposta totalmente nel rendiconto dell'anno formativo in cui è stata sostenuta e pagata o, in alternativa nei rendiconti successivi, tenuto conto che il termine ultimo per la conferma degli ordini è il 31 agosto 2022 mentre il termine ultimo per la rendicontazione della spesa è il 30 giugno 2023, salvo proroga. Per detti beni non è possibile esporre a rimborso le quote di ammortamento.

- **Manifestazioni, convegni e congressi**

L'importo massimo riconoscibile per detta tipologia di costo è pari al 5 per mille del finanziamento assegnato.

- **Tutor sportivo**

Per favorire gli studenti della formazione professionale che praticano sport in modo continuativo e sono impegnati in gare di rilievo nazionale/internazionale ("studenti atleti") è previsto il riconoscimento di 68 ore annuali per il tutoraggio nei confronti degli studenti coinvolti/interessati ("tutor sportivo").

I parametri definiti al punto 4 del presente documento includono anche il costo del "tutor sportivo"; sono ammessi a rendicontazione i costi riferiti ad un massimo di 68 ore annuali di un tutor sportivo per gruppi di massimo 4 "studenti atleti".

## **6.2 Costi indiretti**

I costi indiretti si riferiscono ai costi di funzionamento della struttura statutaria dell'Istituzione formativa paritaria; detti costi sono riconosciuti nei limiti massimi di seguito stabiliti per singola tipologia.

La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui all'art. 11 comma 3 punto a) del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.

- **Organi statutari**

Per detta voce è riconosciuto un costo massimo pari a € 47.000,00, equivalente alla spesa stabilita dalla deliberazione della giunta provinciale n. 3076 del 23.12.2010 per i componenti dei Consigli di amministrazione delle Agenzie nell'ipotesi che detto organismo sia composto da 3 soggetti esterni (il Presidente e due membri).

- **Distacchi sindacali – a partire dall'a.f. 2016/2017**

A partire dall'a.f. 2016/17 Il costo per distacchi sindacali è assorbito dal parametro di costo definito per ora corso e per ambito specifico. Il costo massimo riconosciuto per distacchi, permessi e partecipazione a riunioni sindacali è determinato secondo parametri equivalenti a quelli provinciali di cui all'art. 32 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e alla deliberazione provinciale n. 483 del 30 marzo 2015 e s.m.i.. In particolare, i contingenti per prerogative sindacali sono calcolati applicando i parametri provinciali al numero totale dei dipendenti degli enti dei centri di formazione professionale paritari e nello specifico, un parametro dello 0,00069 per i distacchi, di 49 minuti annui per i permessi e dello 0,11 + 8 minuti annui per i permessi per le riunioni di organi direttivi statutari, fatti salvi eventuali aggiornamenti dei parametri deliberati dalla Giunta provinciale.

La rilevazione del personale in servizio, utile ai fini del calcolo dei contingenti massimi, sarà fatta al 31 dicembre ed avrà valore per un biennio.

La rendicontazione della spesa sarà effettuata in base all'effettivo utilizzo dei contingenti e dovrà essere esposta in maniera dettagliata; i costi sopra descritti dovranno essere rendicontati con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 11 del contratto di servizio.

### **6.3 Costi non riconoscibili**

Non sono riconosciuti in ogni caso i seguenti costi:

- premi aggiuntivi previsti dalle "polizze di responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti" per la copertura delle garanzie in caso di colpa grave;
- spese per consulenze legali e oneri derivanti da sentenze qualora sia ravvisabile la responsabilità propria dell'Istituzione formativa paritaria per fattispecie di dolo e colpa grave; sono in ogni caso escluse spese legali relative a vertenze in cui l'Istituzione formativa paritaria e la Provincia risultino, anche potenzialmente, controparti. Ai fini dell'esclusione l'Amministrazione procederà ad una valutazione di merito.
- le quote retributive arretrate di competenza di attività formative non rientranti tra quelle normate dal presente documento, anche se affidate dalla Provincia;
- i compensi eventualmente erogati per le attività di direzione dei percorsi di Alta Formazione Professionale.

## **7. COSTI SPECIFICI - VOCE B)**

Le istituzioni formative paritarie possono richiedere nella proposta di cui a punto 1. il riconoscimento dei costi specifici di seguito riportati nei limiti massimi indicati:

1. Canoni di locazione;

2. Rimborso per la messa a disposizione di immobili di proprietà delle Istituzioni formative paritarie;
3. Utilizzazione del personale dipendente, sulla base delle disposizioni provinciali attuative dell'art. 84, comma 4, lettera e) della L.P 7 agosto 2006, n. 5
4. Oneri previdenziali inpdap - differenziale rispetto al trattamento inps;
5. Indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 4 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 del 17 ottobre 2003.

- **B.1 Canoni di locazione**

Sono rendicontabili i canoni di locazione degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività formative oggetto del contratto di servizio, previa verifica dei contratti di locazione e della valutazione di eventuali aggiornamenti del canone, dovuti in corso d'anno, quantificati in base alle vigenti normative in materia contrattuale.

Sono rendicontabili come canoni di locazione le spese sostenute in “conto lavori” nei casi di ristrutturazione/completamento di immobili di proprietà dell'ente pubblico e dati in concessione all'Istituzione formativa paritaria. Il finanziamento riconosciuto a tal fine, annualmente dal Servizio, che non potrà essere superiore al corrispettivo pattuito o al costo dei lavori di ristrutturazione/completamento suddiviso per gli anni di durata del contratto, non potrà comunque essere superiore all'importo annuo definito dalla perizia di stima effettuata dal competente Servizio provinciale.

- **B.2 Rimborso per la messa a disposizione di immobili di proprietà delle Istituzioni formative paritarie.**

Nel caso in cui l'Istituzione formativa paritaria metta a disposizione immobili di sua proprietà per lo svolgimento dell'attività prevista nel contratto di servizio, sono riconosciuti come rimborsi le quote derivanti da perizia di stima della competente Struttura provinciale che terrà conto di eventuali contributi pubblici concessi sulla base di leggi di settore (es. L.R. n. 40/1968), per la ristrutturazione/ampliamento/acquisto di immobili destinati allo svolgimento di attività ritenute di utilità pubblica (es. attività culturali, educative-formative e di connessi servizi).

Qualora la perizia di stima non abbia tenuto conto degli eventuali contributi ottenuti, il canone annuo determinato dalla stessa, eventualmente aggiornato in base ai criteri definiti nel successivo capoverso, viene ridotto di un importo corrispondente ad una percentuale calcolata sulla differenza tra il suddetto canone e quello eventualmente riconosciuto prima dell'intervento manutentivo; la percentuale suddetta è ricavata dal rapporto tra il contributo percepito entro il 31 agosto antecedente all'anno formativo di riferimento e il costo totale dell'opera considerata.

Le informazioni relative alle suddette circostanze sono dichiarate dagli enti con dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la modulistica resa disponibile dal competente Servizio.

Detto canone annuo non sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT nel periodo 2020/2023.

L'istituzione formativa paritaria può mettere a disposizione gli spazi di sua proprietà a soggetti terzi facenti parte del sistema pubblico provinciale (finanziati e vigilati in via diretta o indiretta), previa richiesta al Servizio competente. Qualora l'Amministrazione riconosca l'utilità e la strategicità di

tale collocazione per il sistema educativo provinciale, l'Istituzione formativa paritaria può non richiedere al soggetto terzo il rimborso per la messa a disposizione degli spazi.

- **B.3 Utilizzazione del personale dipendente, sulla base delle disposizioni provinciali attuative dell'art. 84, comma 4, lettera e), della L.P. 7 agosto 2006, n. 5**

Sono riconosciuti i costi per la messa a disposizione di personale dipendente dalle Istituzioni formative paritarie, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 84, comma 4, lettera e) della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, esclusivamente in caso di utilizzo da parte delle strutture provinciali facenti capo al Dipartimento competenti in materia di istruzione e formazione professionale, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 05.08.2010. Inoltre sono riconosciuti anche eventuali costi per trasferte e/o missioni e compensi per lavoro straordinario per il personale in utilizzo, se preventivamente autorizzate dal Servizio provinciale competente.

- **B.4 Oneri previdenziali INPDAP**

E' riconosciuto, per le Istituzioni paritarie che hanno posizioni previdenziali con l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, un finanziamento corrispondente alla differenza tra il costo sostenuto per l'adesione a tale Istituto previdenziale ed il costo che avrebbe comportato l'adesione all'INPS per l'analogo trattamento previdenziale del personale dipendente.

Gli Enti dovranno allegare alla *Proposta* e al rendiconto un elenco del personale dipendente che ha optato per l'iscrizione all'INPDAP ed esporre la modalità di calcolo adottata per la determinazione del differenziale.

- **B.5 Indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 4 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 del 17 ottobre 2003**

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 comma 5 del Contratto di Servizio attualmente in vigore, alle Istituzioni formative paritarie sono riconosciuti, nella more del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, i costi dell'indennità di vacanza contrattuale che costituisce un'anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti ai sensi dei nuovi contratti collettivi provinciali di lavoro.

Come previsto dall'”*Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e coordinatore pedagogico delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale*” firmato il 10 novembre 2020 l'indennità di vacanza contrattuale decorre dal 1° aprile 2019 ed è calcolata sulla retribuzione fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2018, nella misura percentuale dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,70 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019.

L'erogazione di detta indennità è disciplinata dall'art. 2 e nella misura prevista nelle tabelle 1 e 2 dell'Accordo sopra richiamato.

Le Istituzioni formative paritarie comunicano al Servizio competente con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale

rappresentante, l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale da erogare per i periodi di seguito riportati:

- dal 1° aprile 2019 al 31 agosto 2019;
- dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020;
- dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere allegato un prospetto con l'elenco dei dipendenti con l'indicazione della tipologia di contratto (tempo indeterminato o tempo determinato), la data di assunzione e di cessazione, l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale da erogare e gli oneri sociali a carico dell'Ente comprensivi della quota di Trattamento Fine Rapporto.

Le Istituzioni formative paritarie devono allegare al rendiconto un prospetto di dettaglio dell'Indennità di vacanza contrattuale effettivamente pagata a ciascun dipendente.

## **8. COSTI DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – TFR**

A decorrere dall'anno formativo 2020/21 i costi annuali relativi agli accantonamenti del TFR, disposti in attuazione della legge finanziaria n. 296 del 27.12.06 e dei successivi decreti attuativi, sono ricompresi, per tutte le Istituzioni formative paritarie, nei parametri finanziari di cui al punto 4. del presente documento e pertanto sono inclusi nella quota di finanziamento della voce A.

E' riconosciuto il costo per la liquidazione del TFR al personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie sia a seguito della conclusione del rapporto di lavoro, sia in caso di riconoscimento di anticipazioni come previsto dal contratto di lavoro di riferimento nelle forme di seguito riportate.

I finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR, maturate fino al 31.12.2006, vengono assegnati e liquidati solo in presenza di effettive richieste da parte del personale dipendente delle seguenti Istituzioni formative paritarie:

- Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa;
- Enaip Trentino;
- Università popolare Trentina – Scuola delle professioni per il terziario;
- Giuseppe Veronesi - Centro di istruzione scolastica e di formazione professionale.

I finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR, maturate fino al 31.08.2020, vengono assegnati e liquidati solo in presenza di effettive richieste da parte del personale dipendente delle seguenti Istituzioni formative paritarie:

- Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche;
- Opera Armida Barelli;
- Ivo de Carneri, articolazione dell'Ente Oxford di Civezzano Società Cooperativa.

Detti finanziamenti sono assegnati dal Servizio e liquidati sulla base della vigente normativa solo a seguito di dichiarazione liberatoria da parte dell'Istituzione (...*chiusura della posizione come sopra descritto senza null'altro a pretendere per il futuro*) e sono rendicontati utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione dal Servizio.

## **9. RENDICONTAZIONE E COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO**

La rendicontazione delle attività finanziate avverrà sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio (art.11).

### Compensazioni

Sono consentite le seguenti compensazioni:

- a) tra le assegnazioni come definite per ogni tipologia formativa indicata ai punti da 1. a 5. del paragrafo 5, primo comma, del presente documento;
- b) tra le assegnazioni come definite per ogni tipologia formativa indicata ai punti da 1. a 5. del paragrafo 5, primo comma, del presente documento e le risorse assegnate per la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali e per gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali di cui ai punti 6. e 7. dello stesso paragrafo/comma ma non viceversa;
- c) tra le assegnazioni di cui al precedente punto a) e i costi specifici della voce B);
- d) tra le assegnazioni della voce C) ed i costi della voce A);
- e) tra le assegnazioni delle singole voci della tipologia B);

Sono fatti salvi tutti i limiti massimi di spesa se previsti nelle singole voci di costo.

Al fine di valorizzare l'autonomia propria dell'istituzione formativa paritaria, nel limite del totale dell'assegnazione di cui ai punti A. del paragrafo 5 del presente documento, la singola istituzione può valorizzare maggiormente alcune tipologie formative incidendo anche in aumento sul parametro di costo per la specifica durata corsuale e comunque sempre per voci di costo rientranti nel parametro.

Le eventuali compensazioni dovranno essere motivate nella relazione accompagnatoria al rendiconto. Il *Servizio* si riserva di effettuare approfondimenti e verifiche in presenza di motivazioni incoerenti rispetto alle attività oggetto del finanziamento.

### Altre entrate

Fatto salvo il vincolo stabilito nel contratto di servizio e dall'art. 32 comma 2 lettera b) punto 2) del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per lo svolgimento della medesima attività, per la realizzazione di specifici progetti e iniziative complementari o arricchenti l'offerta formativa, le Istituzioni possono individuare altre fonti di finanziamento, anche di provenienza provinciale, che vanno comunque evidenziate fra i ricavi del rendiconto del progetto e quindi sottratte all'assegnazione da parte della Provincia.

Nel rendiconto deve essere data separata evidenza ai ricavi derivanti dalle quote di iscrizione, da contributi delle famiglie per i dispositivi di protezione individuale e/o per altre attività didattiche, dagli altri proventi incassati dalle Istituzioni formative paritarie a vario titolo. Detti ricavi vanno detratti dall'assegnazione provinciale prendendo a riferimento la natura del costo che vanno a rimborsare.

### Risorse assegnate sulle voci A) e non utilizzate

L'eventuale importo delle risorse assegnate e non utilizzate sulla voce A) e la Voce C) devono essere evidenziate nel rendiconto; dette risorse, ad esclusione degli importi riferiti ai percorsi in apprendistato, rimangono a disposizione delle Istituzioni formative paritarie e possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare acquisti di beni a utilità ripetuta, destinati alle attività

didattiche o ad esse collegate, il cui valore complessivo è superiore a 516,46 euro (IVA esclusa). Il rendiconto deve riportare l'indicazione delle risorse non utilizzate e gli acquisti effettuati con dette risorse nel corso dell'anno formativo concluso. Le risorse assegnate e non utilizzate devono essere comunque impiegate entro la scadenza del contratto di servizio per essere al più tardi rendicontate in sede di presentazione del consuntivo riferito alle attività svolte nell'ultimo anno formativo di vigenza del contratto.

L'Istituzione formativa paritaria, nella piena autonomia e responsabilità, può acquistare detti beni anche in corso d'anno fermo restando che non saranno riconosciuti i maggiori costi sostenuti nell'a.f. per gli acquisti che non trovano capienza in sede di verifica finale del rendiconto.

L'Istituzione formativa paritaria può richiedere, anche in corso d'anno, la liquidazione delle spese riferite ad acquisti effettuati con le risorse non utilizzate negli anni formativi precedenti, allegando alla richiesta di liquidazione le fatture e un prospetto riepilogativo della spesa sostenuta firmato dal legale rappresentante. Di detti acquisti l'Istituzione formativa paritaria deve darne comunque conto in sede di rendicontazione annuale.

L'Istituzione formativa paritaria deve restituire le risorse non utilizzate entro il 31 agosto dell'ultimo anno formativo di vigenza del contratto di servizio, maggiorate degli interessi legali.

*Risorse assegnate per la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali e per gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali*

Le eventuali risorse inizialmente assegnate per garantire la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali e per gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali e non utilizzate devono essere evidenziate nel rendiconto; dette risorse rimangono a disposizione delle Istituzioni formative paritarie e devono essere utilizzate per attività a favore di studenti con bisogni educativi speciali negli a.f. successivi ma non oltre il 31 agosto dell'ultimo anno formativo di vigenza del contratto di servizio.

L'Istituzione formativa paritaria deve restituire le risorse non utilizzate entro il 31 agosto dell'ultimo anno formativo di vigenza del contratto di servizio, maggiorate degli interessi di legge.

*Percorsi in apprendistato*

Per i percorsi svolti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma al rendiconto deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il percorso e l'annualità frequentata da ogni studente, il numero previsto di ore di formazione, le ore di formazione individuale o per il "gruppo apprendisti", nonché le eventuali ore di tutoraggio/accompagnamento, effettivamente erogate.

Presso la sede dell'Istituzione formativa paritaria frequentata dallo studente viene istituito un registro presenze individuale o un registro presenze del "gruppo di apprendisti", costantemente aggiornato, che dovrà essere firmato dallo studente e dai docenti/tutor.

Tale registro è consultabile, in ogni momento, dai funzionari del *Servizio*, espressamente incaricati.

In sede di verifica del rendiconto il *Servizio* riconosce all'Istituzione formativa paritaria il corrispettivo relativo alle ore effettivamente erogate per i percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato.

Non può essere utilizzata per l'acquisto di beni a utilità ripetuta la differenza tra l'importo teorico spettante, assegnato per i percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato, e il relativo importo riconosciuto a consuntivo.

#### Rendicontazione volume orario

In sede di rendicontazione le Istituzioni dichiarano che gli studenti sono stati messi nella condizione di effettuare le ore formative previste dai piani di studio provinciali, tenendo conto di eventuali piani individualizzati a favore degli studenti con bisogni educativi speciali e indicano, ai soli fini conoscitivi, il numero delle ore svolte a consuntivo per tipologia formativa.

Non rientrano nella dichiarazione di cui sopra i percorsi di Alta Formazione Professionale per i quali è prevista una rendicontazione a se stante, i percorsi in apprendistato per i quali è richiesta una specifica dichiarazione.

Al rendiconto deve essere allegato un prospetto dimostrativo delle ore svolte a favore degli studenti con bisogni educativi speciali distinte per ore docenza e ore di assistenza educativa/facilitazione alla comunicazione, inoltre devono essere indicati i progetti/le attività svolte e i nominativi del personale con il numero degli studenti coinvolti.

Ai progetti e alle attività svolte a favore degli studenti con bisogni educativi speciali possono partecipare anche altri studenti.

### **10. PROROGA DEI TERMINI**

Relativamente ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 dell'articolo 11 del contratto di servizio, si specifica che la richiesta di proroga, che non può superare i 30 giorni, deve essere motivata e la proroga deve essere formalmente autorizzata dal dirigente del Servizio competente.

### **11. CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI**

I criteri di ripartizione dei ricavi e dei costi promiscui e generali adottati per determinare l'importo di dette voci da imputare all'attività realizzata devono essere oggettivi, equi, proporzionali, corretti e documentabili e devono essere riportati nella relazione finanziaria di cui all'art.11 comma 3 del contratto di servizio.

L'eventuale modifica dei criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali deve essere motivata e comunicata con congruo anticipo al *Servizio* quantificandone a grandi linee l'effetto in sede di rendicontazione.

I criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali possono tenere conto della diversa organizzazione temporale/gestionale sia in ambito soggettivo che oggettivo.

Per peculiari attività formative svolte dalle Istituzioni formative paritarie caratterizzate da una diversa organizzazione temporale rispetto a quella dell'“anno formativo” di riferimento e per la gestione di attività formative affidate da enti pubblici, enti bilaterali, fondi professionali, i criteri di

imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali sono considerati oggettivi, equi e proporzionali anche se determinati in base ai costi e ricavi accertati con riferimento all'anno formativo immediatamente precedente (ultimo rendiconto presentato). Detta circostanza andrà esplicitata nella nota di trasmissione del rendiconto.

Sono esenti dall'imputazione dei costi promiscui e generali, oltre ai costi specifici di cui alla voce B), i seguenti percorsi formativi:

- Formazione per studenti con bisogni educativi speciali;
- Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali;
- Apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma;
- Progetti sperimentali e innovativi, realizzati in rete anche con Istituzioni scolastiche del primo ciclo, finanziati da Enti pubblici, da Consorzi di Comuni e da Fondazioni bancarie, tramite avvisi o bandi.

Sono altresì esenti dall'imputazione dei costi promiscui e generali le attività, svolte dalle Istituzioni formative paritarie, finanziate direttamente o indirettamente da Enti pubblici nazionali in base ad accordi, protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti dalla Provincia Autonoma di Trento.

Tutte le attività che usufruiscono di servizi e spazi delle sedi territoriali delle Istituzioni formative paritarie, non rientranti tra quelle normate dal Contratto di servizio, devono essere annotate su un apposito registro prima dell'inizio delle attività, con l'indicazione delle date di previsto svolgimento e dell'eventuale corrispettivo pattuito. Tale registro è consultabile, in ogni momento, dai funzionari del *Servizio*, espressamente incaricati.

Nel caso in cui le strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa) siano utilizzate da parte di altri soggetti terzi, al di fuori dell'orario di servizio formativo, per attività di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni di interesse collettivo è possibile imputare i soli costi di pulizia e vigilanza.

In tali casi, e in subordine ad eventuali accordi con i Comuni o con gli Enti territoriali di riferimento già normati dalla deliberazione G.p. n. 1071 di data 30.6.2014 (ex art. 108 L.P. n.5/2006), le Istituzioni formative paritarie devono sottoscrivere apposite convenzioni che contengano tutti gli elementi previsti al punto 2 dell'Allegato A parte integrante della succitata deliberazione.

Le quote orarie minime per l'utilizzo di aule, palestre ecc. concesse ad organismi senza scopo di lucro, sono quelle previste dalla Tabella 1 dall'Allegato A alla suddetta deliberazione n. 1071 di data 30.6.2014.

Le quote orarie minime per l'utilizzo di aule, palestre ecc. (escluse le spese per la pulizia e per la sorveglianza) concesse in uso ad altri soggetti terzi con cui viene sottoscritta la convenzione, sono quelle previste dalla Tabella 1 dall'Allegato A della deliberazione n. 1071/2014, maggiorate degli incrementi percentuali di seguito riportati:

<b>Altro soggetto terzo richiedente</b>	<b>% Maggiorazione</b>
Altri soggetti terzi senza scopo di lucro per attività non a pagamento	20 %
Altri soggetti terzi senza scopo di lucro per attività a pagamento o comunque finanziata	40 %

Altre istituzioni formative paritarie per attività nell'ambito del contratto di servizio	200 %
Altri soggetti terzi aventi scopo di lucro	250 %

E' facoltà delle parti determinare diversamente il rimborso di tali oneri nei casi in cui le dimensioni di costo reale siano significativamente distanti da queste proposte in via forfetaria.

Per eventuali altri spazi concessi in utilizzo, non rientranti tra le tipologie previste dalla suddetta Tabella 1, ad altri soggetti terzi, si fa riferimento alla quota oraria prevista per l'aula didattica, in proporzione alla superficie utilizzata, rapportata a un'aula didattica di media grandezza, opportunamente aumentata della percentuale di maggiorazione sopra indicata. Per utilizzi di giornate intere, ripetuti nell'anno formativo, l'importo minimo richiesto deve corrispondere ad almeno 7 volte la quota oraria suddetta per ogni giorno di utilizzo.

L'Istituzione formativa paritaria che, per attività non rientranti nel contratto di servizio, utilizza per attività extrascolastiche le strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa) è da considerarsi "altro soggetto terzo avente scopo di lucro" per cui per dette attività si applicano le tariffe orarie previste dalla Tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione n. 1071 di data 30.6.2014, opportunamente maggiorate delle percentuali sopra indicate. Dette attività sono inoltre esenti dall'imputazione dei costi promiscui e generali, compresi quelli della sede centrale.

Le quote minime previste dalla Tabella 1 dall'Allegato A della deliberazione n. 1071/2014 vanno aggiornate ogni anno in base alle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del mese di luglio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'Istituzione formativa paritaria può prescindere dall'applicazione delle quote sopra definite per lo svolgimento di attività effettuate da organismi partner dell'Istituzione stessa nell'ambito di Accordi di rete/Poli specialistici di filiera riconosciuti dalla PAT.

I criteri e le quote sopra descritti non si applicano nei casi di:

- attività, ancorchè gestite da soggetti terzi in partenariato, rivolte agli studenti delle Istituzione formative provinciali e paritarie coinvolte;
- attività organizzate o gestite dalla Provincia o da Enti strumentali della stessa.

## 12. LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI

La liquidazione dei finanziamenti avviene sulla base di quanto indicato dall'articolo 10 comma 6 e successivi del contratto di servizio per la generalità delle attività rientranti nello stesso e a quanto di seguito riportato.

La liquidazione dei finanziamenti provinciali avverrà, a far data dal primo settembre di ogni anno, su presentazione di richiesta di liquidazione quadrimestrale, quantificata in base allo stato previsionale di realizzazione delle attività e degli interventi per garantire il diritto alla formazione. Su espressa richiesta dell'Istituzione formativa paritaria l'ultima richiesta di liquidazione potrà essere effettuata in due tranches in relazione dei costi effettivamente sostenuti.

Al fine di assicurare il regolare inizio delle attività formative, il Dirigente del Servizio competente può, con propria determinazione, avvalendosi della previsione di cui all'articolo 9 bis della L.P. 14.9.1979, n. 7, assegnare un acconto anche prima dell'assegnazione delle attività e dei finanziamenti riferiti ad ognuno degli anni formativi rientranti nella durata del contratto di servizio. Tale acconto non potrà essere superiore al 30% del finanziamento complessivo assegnato per l'anno formativo precedente.

Le eventuali maggiori somme erogate rispetto all'importo del rendiconto validato dal Servizio competente sono trattenute dall'Istituzione formativa paritaria e sono considerate acconti sulle assegnazioni vincolate la cui gestione è disciplinata al paragrafo 9 del Documento dei criteri.

L'Istituzione formativa paritaria dovrà restituire le risorse incassate e non utilizzate entro il 31 agosto dell'ultimo anno formativo di vigenza del contratto di servizio, maggiorate degli interessi di legge.

### **13. RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE ASSEGNATE E FINANZIATE**

Eventuali attività formative, inclusi i percorsi in apprendistato, assegnate e finanziate ma non realizzate o che, realisticamente, non si realizzeranno entro la conclusione dell'anno formativo devono essere comunicate al competente Servizio in occasione della richiesta di saldo dei percorsi relativi al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico. Il Servizio, con atto dirigenziale, rideterminerà il finanziamento spettante.

### **14. ENTRATE**

Il concorso a carico degli utenti si applica agli studenti che frequentano le attività gestite dalle Istituzioni formative paritarie, nonché a quelli degli Istituti formativi provinciali in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 16 comma 2 della L.P. 7.8.2006, n. 5.

### **QUOTE RELATIVE AL CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE - PER STUDENTE**

<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)</b>	<b>EURO</b>
Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale	45,00
Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico	60,00
Corso annuale per l'esame di stato – CAPES -	60,00
Percorsi di qualifica per adulti	45,00

Le "Quote relative al concorso per la partecipazione ai corsi di formazione - per studente", sopra riportate, si applicano anche agli studenti in apprendistato formativo: le quote, determinate in funzione della tipologia di percorso frequentato, sono corrisposte per ogni annualità prevista dal Piano Formativo Individuale e in base al contratto di apprendistato sottoscritto.

Per quanto riguarda i "Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale", il "Quarto anno per il perseguimento del diploma professionale" e il "Corso annuale per l'esame di Stato" è ammessa la possibilità per le Istituzioni formative paritarie di richiedere dei contributi finanziari a carico degli studenti. I suddetti contributi dovranno essere specificatamente destinati alle attività, ancorché previste nella programmazione di centro, comunicate agli studenti e alle loro famiglie, rientranti nelle seguenti fattispecie:

- ulteriori attività rispetto a quelle curricolari (oltre le 1066 ore);
- uscite didattiche, soggiorni studio e spostamenti conseguenti all'espletamento del percorso formativo;
- eventuali dotazioni e particolari sussidi messi a disposizione dalle Istituzioni formative paritarie.

Le Istituzioni definiscono preventivamente i criteri per la determinazione di suddetti contributi finanziari nonché le procedure per il corretto trattamento contabile e fiscale delle conseguenti quote finanziarie in entrata.

E' inoltre prevista una quota per la partecipazione:

- all'esame di qualifica professionale e di diploma di tecnico da parte dei candidati privatisti così definita:

- Candidato residente in provincia di Trento Euro 25,00
- Candidato non residente in provincia di Trento Euro 100,00

- vincolante la frequenza di un determinato percorso all'esame finale previsto per gli interventi relativi alle specifiche leggi laddove non risulta di formazione

- Candidato residente in provincia di Trento Euro 25,00
- Candidato non residente in provincia di Trento Euro 50,00

Non è concessa facoltà alle Istituzioni formative paritarie di proporre maggiorazioni delle sopraindicate quote a carico degli utenti, fatto salvo quanto sopra specificato.

Le quote riferite a interventi previsti da specifiche leggi sono stabilite, in autonomia, dalle singole istituzioni formative paritarie e provinciali che attuano tali percorsi.

In deroga ai criteri generali, ad esclusione dell'Alta Formazione Professionale, le quote a carico degli allievi non dovranno essere corrisposte:

- da allievi il cui nucleo familiare fruisca dell'assegno unico - quota per il sostegno al reddito;
- da minori stranieri non accompagnati, richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta, con la condizione che tutte le categorie descritte risultino inserite in Progetti gestiti dalla Provincia;
- da detenuti;
- nei casi previsti dall'art. 28 del Decreto Legislativo 226/2005;
- nei casi previsti dall'art. 200 del Decreto Legislativo 297/1994 commi 7 e 8.

Le Istituzioni formative paritarie possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi finanziari per i dispositivi di protezione personale.

Le Istituzioni formative paritarie devono dichiarare, oltre alle entrate di cui sopra, le entrate incassate da soggetti terzi per le attività finanziate nell'ambito del contratto di servizio e ogni altro ricavo derivante dall'utilizzo da parte di soggetti terzi delle strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa), al di fuori dell'orario di servizio formativo, per attività di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni di interesse collettivo.

## **SEZIONE III – PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **PREMESSA**

I criteri individuati in questa sezione si riferiscono all'attività di Alta Formazione Professionale di cui all'art. 67 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e valgono quali linee di indirizzo per tutti i soggetti che attuano i suddetti percorsi, compresi gli istituti di istruzione secondaria superiore e di IeFP provinciale, se e in quanto applicabili.

Con specifico riferimento alla Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario San Michele, del presente documento, si applicano i criteri riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale di seguito individuati, mentre per la quantificazione e le modalità di finanziamento, di rendicontazione, di controllo e di erogazione delle risorse si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma.

### **1. CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI**

I criteri per l'ammissione ai percorsi di Alta Formazione Professionale sono definiti con apposite deliberazioni della Giunta provinciale per quanto riguarda i requisiti di accesso generali e specifici per l'adesione alla valutazione in ingresso.

Per gli studenti che frequentano i percorsi di Alta Formazione Professionale volti al conseguimento di un diploma di tecnico superiore, la frequenza minima è fissata ad almeno l'80% del percorso personalizzato.

### **2. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI RICHIESTI E DELLE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE**

Le istituzioni formative paritarie e gli istituti di istruzione secondaria superiore e di IeFP provinciali che intendono attivare un percorso di Alta Formazione Professionale previsto dal Programma pluriennale della formazione professionale dovranno presentare al Servizio apposita Proposta entro il 15 novembre di ogni anno, termine quest'ultimo ordinatorio. Alla Proposta è allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il numero degli studenti regolarmente iscritti al percorso e il coinvolgimento di personale dipendente della Provincia autonoma di Trento.

Le istituzioni sopra richiamate devono presentare, entro lo stesso termine sopra riportato, la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante il numero degli studenti regolarmente iscritti alla seconda annualità del percorso avviato nell'a.f. precedente, il numero, i nominativi degli studenti ritirati e il coinvolgimento di personale dipendente della Provincia autonoma di Trento.

La proposta di attivazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale e la dichiarazione del numero di studenti iscritti alla seconda annualità del percorso già avviato sono sottoposte ad

un'istruttoria definita dal Dirigente del *Servizio*, volta alla verifica del rispetto dei criteri previsti nel presente documento e dei requisiti formali indicati nel “*Programma*”.

Detta istruttoria è disposta d'ufficio dal Dirigente del Servizio ed è volta a verificare il numero delle iscrizioni, valide ai fini della quantificazione del volume orario per i singoli percorsi, alla data del 10 novembre di ogni anno formativo. L'iscrizione si intende perfezionata a seguito del versamento della prima rata di contributo di cui al punto 11 del presente documento.

La quantificazione del volume orario per la realizzazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale è individuata secondo il criterio dell'unità di riferimento "gruppo classe" come definita nella Sezione III del “*Programma*” al paragrafo “Criteri e standard dimensionali” e al presente paragrafo del presente documento ed è valutata con riferimento alle iscrizioni effettive, nel rispetto dei requisiti formali e delle deroghe previste dal *Programma*, così come risultanti alla data stabilita dalle disposizioni amministrative della Provincia.

Il volume orario complessivo delle ore corso assegnabili alle Istituzioni formative paritarie è dato dal numero di percorsi di Alta formazione Professionale x n. 1.500 ore per singola annualità. Le Istituzioni formative si impegnano a garantire che parte del percorso sia realizzato con modalità di formazione a distanza sincrona e asincrona; il volume orario della singola annualità da svolgere con modalità di formazione a distanza potrà essere al massimo pari al 30% delle ore di docenza previste dal Referenziale.

Il gruppo classe dei percorsi di Alta Formazione Professionale è formato da un numero minimo di 18 studenti per i percorsi “standard” e di 22 studenti per i percorsi “integrati nel Referenziale formativo”.

Il percorso di Alta Formazione Professionale non è attivato nel caso in cui il numero minimo di iscritti idonei, sopra riportato, non venga raggiunto.

L'avvio dei percorsi di Alta Formazione Professionale è fissato al 7 gennaio di ogni anno o al primo giorno lavorativo successivo a tale data e la durata delle singole annualità del percorso coincide con l'anno solare.

### **3. VINCOLI ALL’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI**

All'interno delle attività del contratto di servizio si distinguono due tipologie di attività:

- **attività caratteristiche:** si tratta di servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato l'affidamento del servizio. Queste attività riguardano progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa dei percorsi;
- **attività di supporto:** si tratta di servizi ausiliari allo svolgimento delle attività caratteristiche, aventi, rispetto a quest'ultime, carattere accessorio o strumentale.

Quando una determinata attività (o parte di essa) non può essere realizzata direttamente dal soggetto attuatore, neanche tramite affidamento a persona fisica, è possibile fare ricorso a soggetti terzi.

Nella categoria generale dell'affidamento a terzi (diversi da persona fisica) rientrano:

1- le ipotesi di “delega” propriamente detta, quando l'affidamento riguarda le attività caratteristiche; questa fattispecie è soggetta a particolari vincoli e restrizioni di cui al successivo punto a);

2- le ipotesi di “acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori”, quando riguarda le attività di supporto di cui al successivo punto b).

Non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi:

- gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
- gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa;
- gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
- gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all'associazione;
- incarichi a Federazioni/associazioni/collegi sportivi nazionali, regionali o provinciali;
- gli incarichi affidati ai soggetti accreditati di cui al Capo IV del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali*).

Il soggetto attuatore resta responsabile nei confronti dell'amministrazione finanziatrice delle attività affidate a terzi.

Nel caso di affidamento a terzi diversi da persone fisiche (che configuri delega o meno), il soggetto attuatore deve seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

Inoltre i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria e i soggetti terzi devono essere regolati con apposito contratto contenente le prestazioni richieste e i relativi costi.

#### **a) Delega di attività caratteristiche**

La delega a terzi è consentita unicamente per le attività di progettazione e docenza/orientamento, purché si tratti di casi eccezionali e debitamente motivati ed alle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e specialistici di comprovata esperienza didattica-educativa di cui l'istituzione formativa paritaria non disponga in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità;
- che si tratti di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica.

La delega deve essere autorizzata dall'Amministrazione. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata. L'Amministrazione si impegna a rispondere entro e non oltre 20 giorni.

Per le attività delegate aventi ad oggetto la formazione degli studenti in materia di sicurezza e la formazione linguistica, anche finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche, non è richiesta l'autorizzazione preventiva.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti scientifici e le competenze specialistiche richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta di autorizzazione.

Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile.

Il delegato non potrà, a sua volta, delegare ad altri enti o società l'esecuzione, neppure in parte, dell'attività.

Il compenso previsto per l'attività svolta dal personale del soggetto delegato deve essere commisurato alla qualità e quantità del servizio prestato e non potrà eccedere i massimali previsti per le risorse professionali esterne.

Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

Non rientrano nell'istituto della delega di attività formativa gli interventi assegnati e attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della giunta Provinciale. Per l'assegnazione e l'attuazione di questi interventi da parte degli organismi sopra richiamati è necessaria l'autorizzazione preventiva del Servizio competente.

In sede di rendicontazione dovranno essere esposte, con specifica evidenza, tutte le attività delegate e i relativi costi.

Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti che hanno operato per conto del soggetto delegato, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non si sia attenuta ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.

## **b) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori per le attività di supporto**

Il ricorso a terzi per l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle attività caratteristiche è una fattispecie diversa dalla delega.

Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, che, in via esemplificativa e nei limiti previsti dal presente Documento dei criteri, possono riguardare:

- il noleggio di attrezzature;

- contratti di manutenzione;
- appalto di pulizie;
- l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
- l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo;
- le attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e previdenziale.

Per l'affidamento il soggetto attuatore deve rispettare i principi della normativa in materia di contratti pubblici e pertanto seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

#### **4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

L'assegnazione finanziaria, riferita alle singole annualità dei percorsi di Alta Formazione Professionale, è pari a:

- € 130.000,00 per i percorsi “standard”;
- € 180.000,00 per i percorsi “integrati Referenziale formativo”;
- € 200.000,00 per i percorsi “standard” di Alta Formazione Professionale di cucina e ristorazione.

Dagli importi sopra riportati non vengono detratte le quote di iscrizione versate dagli utenti.

Il Servizio finanzia entrambe le annualità del percorso già in sede di avvio, compatibilmente con le risorse previste dal *Programma*.

Il finanziamento relativo alla seconda annualità dei percorsi di Alta Formazione Professionale viene ridotto rispettivamente, per i percorsi standard e per i percorsi integrati nel referenziale formativo, di un diciottesimo per ogni studente mancante ai 18 e un ventiduesimo per ogni studente mancante ai 22; detta riduzione non può superare rispettivamente i tre diciottesimi e i quattro ventiduesimi del finanziamento annuale.

Nel caso in cui per la realizzazione del percorso di Alta Formazione Professionale ci si avvalga di personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento viene disposta, in sede di assegnazione, una riduzione del finanziamento pari al 5% dell'assegnazione riferita alle singole annualità. Il coinvolgimento nel percorso del personale dipendente dalla Provincia Autonoma di Trento deve essere dichiarato in sede di presentazione della proposta.

L'assegnazione è destinata a coprire i costi sostenuti per la realizzazione del percorso di Alta Formazione Professionale, di seguito riportati, con le limitazioni ivi espresse e con le deroghe di seguito riportate.

Sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti dall'Istituzione scolastica e formativa nei mesi antecedenti la partenza del percorso nella misura massima del 10% del finanziamento riferito alla prima annualità limitatamente alle seguenti voci :

- costi per l'organizzazione e l'avvio del percorso, per l'allineamento delle competenze nonché i compensi spettanti ai componenti delle commissioni per la valutazione in ingresso, sostenuti nei 6 mesi antecedenti l'avvio del percorso;

- costi per pubblicizzazione, promozione e azioni di orientamento sostenuti nei 12 mesi antecedenti l'avvio del percorso.

Sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti dall'Istituzione scolastica e formativa, dopo la scadenza del biennio e fino alla conclusione del percorso, nella misura massima del 10% del finanziamento riferito alla seconda annualità limitatamente alle seguenti voci:

- compensi ai componenti delle commissioni per l'esame finale;
- compensi ai relatori e correlatori;
- acquisto di materiali necessari alla preparazione dell'elaborato finale;
- costi di stampa degli elaborati e dei diplomi.

## **5. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI**

I parametri di costo, riportati al paragrafo IV della Sezione III del presente documento, coprono:

- i costi diretti della didattica e i costi ad essa collegati;
- i costi generali e promiscui in misura forfettaria compresi tra il 5% e il 20% del finanziamento;
- i costi specifici (Voce B).

### **5.1. Costi diretti della didattica o ad essa collegati**

I costi diretti della didattica o ad essa collegati, di seguito riportati, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti per singola tipologia.

La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, da allegare al rendiconto e per le Istituzioni formative paritarie prevista inoltre dall'art. 11 comma 3 lettera a del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.

- **Pubblicizzazione, promozione e costi per le azioni di orientamento**

L'importo massimo riconoscibile per ogni percorso che si intende attivare è pari a euro 7.000,00. Detti costi sono riconosciuti purché sostenuti nei 12 mesi antecedenti l'avvio del percorso anche qualora il percorso non venga realizzato.

Non rientrano in questa tipologia di costo le spese per la realizzazione e la stampa del materiale promozionale.

In tutte le azioni pubblicitarie attivate deve comparire la denominazione ed il logo della Provincia Autonoma di Trento. Per l'Alta Formazione Professionale devono comparire anche denominazione e logo della stessa.

- **Costi per collaborazioni professionali esterne**

Sono riconosciuti i costi conseguenti ai rapporti di collaborazione che devono essere preventivamente regolati da appositi contratti o conferimenti di incarico per scambio di corrispondenza (lettera di incarico - lettera di accettazione) in cui siano chiaramente indicati: la

natura della prestazione professionale richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio e oneri fiscali e previdenziali, IRAP esclusa.

I compensi orari massimi onnicomprensivi riconoscibili per ogni ora di attività sono riportati per singola figura professionale nella seguente tabella:

Figure professionali	Alta Formazione Professionale – compenso orario
Docenti esterni	€ 114,00
Docenti del sistema scolastico provinciale	€ 50,00
Coordinatore e tutor esterni	€ 78,00
Coordinatore e tutor del sistema scolastico provinciale	€ 35,00
Amministrativa/Segretaria	€ 35,00

Nel caso di docenti esterni e/o coordinatori/tutor esterni, residenti fuori Provincia è possibile un incremento del compenso orario massimo onnicomprensivo pari al 30% calcolato sul compenso orario massimo rispettivamente pari a € 114,00/78,00.

Sono ammesse le spese di trasporto connesse all'attività di docenza nei moduli di formazione/stage all'estero.

- **Funzioni di relatore e correlatore per l'Alta Formazione Professionale**

Sono riconosciuti i costi relativi all'attività di relatore e correlatore solo se tale attività è prestata da docenti collaboratori esterni o esperti di settore.

Per l'attività prestata dal relatore e dal correlatore che partecipa alla valutazione dell'elaborato finale è riconosciuto un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a € 35,00 per un massimo di 20 ore nel primo caso e di 5 ore nel secondo caso.

- **Membri del Consiglio di corso previsto quale organo dell'Alta Formazione Professionale** (di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 724 del 05.04.2007 e s.m. i.)

Ai membri del Consiglio di corso, ad esclusione dei soggetti facenti parte del sistema scolastico e formativo e di coloro ai quali sono assegnate attività rientranti in quelle elencate alla precedente voce "Costi per collaborazioni professionali esterne", sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni; detti compensi e dette indennità rappresentano il limite massimo dell'importo riconoscibile.

- **Spese concernenti il coinvolgimento dei soggetti rappresentanti la partnership dei percorsi di Alta Formazione Professionale**

Ai rappresentanti del partenariato del percorso di Alta Formazione Professionale, formalizzato attraverso l'accordo di partnership, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio se necessari. Per quanto riguarda le spese di viaggio, nel caso di utilizzo del mezzo proprio è attribuita

un'indennità chilometrica forfettaria corrispondente a quella stabilita dalla Provincia per i propri dipendenti.

- **Spese per i compensi ai componenti delle commissioni di valutazione/selezione in ingresso per l'accesso ai percorsi di Alta Formazione Professionale**

Sono riconoscibili le spese per i compensi ai componenti delle commissioni di valutazione in ingresso per l'accesso ai percorsi di Alta Formazione Professionale nei limiti massimi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2649 di data 6.11.2009 e n. 2382 di data 22.10.2010.

- **Spese per i compensi ai componenti delle commissioni d'esame finale dell'Alta Formazione Professionale**

Sono riconoscibili le spese per i compensi ai componenti delle commissioni d'esame finale dei percorsi di Alta Formazione Professionale nei limiti massimi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 741 di data 28.03.2008, n. 2744 di data 24.10.2008 e n. 2649 di data 06.11.2009.

- **Manifestazioni, convegni e congressi**

L'importo massimo riconoscibile per detta tipologia di costo è pari al 5 per mille delle risorse destinate a finanziare il singolo percorso.

- **Beni ad utilità ripetuta e Software-Applicativi**

Il costo dei beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi il cui valore complessivo è inferiore ad € 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione è riconosciuto al 100% sul rendiconto dell'a.f. di acquisto.

Per determinare il valore complessivo di un bene si deve far riferimento al prezzo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori strettamente necessari al suo funzionamento.

Per i beni ad utilità ripetuta (attrezzature/strumentazioni/arredi per aule didattiche e laboratori, prodotti software) il cui valore complessivo è superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) è possibile rendicontare l'intero costo o, in alternativa, le quote di ammortamento tecnico-economico limitatamente alle quote di utilizzo per lo svolgimento dell'attività didattica o attività funzionali alla stessa purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- si tratti di beni di nuovo acquisto;
- il bene sia registrato nel libro dei cespiti con l'indicazione che è stato acquistato per svolgere l'attività di formazione commissionata dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contratto di servizio;
- venga predisposto un prospetto dimostrativo delle quote di ammortamento esposte a rendiconto;
- si applichino, per il calcolo dell'ammortamento, i criteri normalmente utilizzati dal soggetto contraente, in coerenza con i principi di buona prassi contabile. Il criterio prescelto dovrà essere applicato a tutti i beni della stessa categoria merceologica; possono essere utilizzati i

criteri fiscali (vedi tabelle DM 31.12.1988, che indicano dei coefficienti massimi) purché si valuti correttamente il deperimento tecnico del bene.

La quota di ammortamento è così calcolata:  $QA = (M/T) * C * P$

Quota Ammortamento = (Mesi di utilizzo/Tempo di deprezzamento) \* Costo dell'attrezzatura \* Percentuale di utilizzo per attività formative finanziata dalla PAT.

Se l'attrezzatura è utilizzata anche per altre attività, la percentuale di utilizzo va calcolata sulla base dell'effettivo utilizzo dell'attrezzatura per tale attività, salvo che l'ammortamento non sia ricompreso nei costi generali e promiscui o nei parametri orari previsti per l'utilizzo degli spazi.

Possono essere rendicontate anche le attrezzature e strumentazioni acquisite in leasing. Per detti beni saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. L'importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing almeno pari o superiore alla vita utile del bene espressa in anni.

Sono riconoscibili le spese per beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi specificatamente destinati alle attività didattiche dei percorsi di Alta Formazione Professionale (realizzazione aule/laboratori didattici), il cui valore complessivo è superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione, nel limite massimo del 10% delle risorse destinate a finanziare il singolo percorso.

## **5.2 Costi specifici - Voce B)**

I parametri di costo, riportati al paragrafo 4 della presente Sezione III coprono anche i costi specifici - Voce B), elencati al punto 7 della Sezione II del presente documento; l'istituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria deve esplicitare le modalità di calcolo e di imputazione di questa tipologia di costi ai singoli percorsi. Detti costi, se non documentati da appositi contratti, devono essere proporzionali alla superficie occupata dal gruppo classe.

## **5.3 Costi non riconosciuti**

Non sono riconosciuti in ogni caso i seguenti costi:

- premi aggiuntivi previsti dalle "polizze di responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti" per la copertura delle garanzie in caso di colpa grave;
- spese per consulenze legali e oneri derivanti da sentenze qualora sia ravvisabile la responsabilità propria dell'Istituzione formativa paritaria per fattispecie di dolo e colpa grave; sono in ogni caso escluse spese legali relative a vertenze in cui l'istituzione formativa paritaria e la Provincia risultino, anche potenzialmente, controparti. Ai fini dell'esclusione l'Amministrazione procederà ad una valutazione di merito;
- le quote retributive arretrate di competenza di attività formative non rientranti tra quelle normate dal presente documento, anche se affidate dalla Provincia;
- i compensi eventualmente erogati per le attività di direzione dei percorsi di Alta Formazione Professionale a partire dai percorsi attivati dall'a.f. 2016/201.

## 6. COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

I finanziamenti destinati all'Alta Formazione Professionale non possono essere oggetto di compensazione con altre tipologie formative in quanto trattasi di assegnazione vincolata.

Le risorse assegnate per i percorsi di Alta Formazione Professionale e non utilizzate saranno restituite alla Provincia, maggiorate degli interessi di legge.

Il rendiconto della prima annualità e il rendiconto finale dovranno dare atto delle risorse assegnate e non utilizzate.

### Modalità di rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni formative paritarie

La rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni formative paritarie avverrà sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio (art.11) e di quanto sotto riportato.

L'Istituzione formativa paritaria, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal *Servizio*, presenta:

- un rendiconto riferito alla prima annualità del percorso, entro 6 mesi dalla conclusione della stessa, che include anche i costi sostenuti nei 12 mesi antecedenti la partenza del percorso come previsto al paragrafo 4 della sezione III del presente documento;
- un rendiconto finale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al biennio di riferimento del percorso, che tiene conto del rendiconto già presentato e dei costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria dopo la conclusione del biennio come previsto al paragrafo 4 della sezione III del presente documento. Il rendiconto finale va presentato anche in presenza di studenti "fuori corso". Le eventuali spese sostenute per gli studenti "fuori corso" sono rendicontabili nell'edizione successiva.

Alle schede rendicontali deve essere allegata la documentazione prevista al punto 3. e 4. dell'art. 11 del contratto di servizio ed la scheda con il dettaglio delle quote di contributo a carico degli studenti e di eventuali sponsorizzazioni, dei costi distinti per tipologia nonché il numero di studenti iscritti/diplomati.

Per le modalità di rendicontazione, controllo e erogazione dei finanziamenti dei percorsi di Alta Formazione Professionale attivati e gestiti dalla Fondazione Edmund Mach si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma.

### Modalità di rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali

La rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali avverrà sulla base di quanto sotto riportato.

L'Istituzione scolastica e formativa provinciale, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal *Servizio*, presenta:

- un rendiconto riferito alla prima annualità del percorso, entro 6 mesi dalla conclusione della stessa, che include anche i costi sostenuti nei 12 mesi antecedenti la partenza del percorso come previsto al paragrafo 4 della sezione III del presente documento;
- un rendiconto finale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al biennio di riferimento del percorso, che tiene conto del rendiconto già presentato e dei costi sostenuti dall'Istituzione scolastica e formativa provinciale dopo la conclusione del biennio come previsto al

paragrafo 4 della sezione III del presente documento. Il rendiconto finale va presentato anche in presenza di studenti “fuori corso”. Le eventuali spese sostenute per gli studenti “fuori corso” sono rendicontabili nell’edizione successiva.

Alle schede rendicontali deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal dirigente, attestante il regolare svolgimento del percorso, l’ammontare delle entrate e delle spese delle singole annualità, il numero degli studenti iscritti/diplomati e la scheda con il dettaglio delle quote di contributo a carico degli utenti e di eventuali sponsorizzazioni nonché dei costi distinti per tipologia.

## **7. PROROGA DEI TERMINI**

Relativamente ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 dell’articolo 11 del contratto di servizio, si specifica che la richiesta di proroga, che non può superare i 30 giorni, deve essere motivata e la proroga deve essere formalmente autorizzata dal dirigente del Servizio competente.

## **8. CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI**

I costi promiscui e generali possono essere imputati, in misura forfettaria, ai percorsi di Alta Formazione Professionale nella misura minima del 5% e massima del 20% delle risorse destinate a finanziare il singolo percorso.

L’importo di detti costi e la relativa percentuale devono essere evidenziati nella nota di trasmissione del rendiconto e alla relazione finanziaria, di cui all’art.11 comma 3 del contratto di servizio, deve essere allegato un prospetto che dimostri che detti costi non rientrano tra quelli rendicontati alla voce A dei percorsi di IeFP.

## **9. LIQUIDAZIONI**

La liquidazione dei finanziamenti assegnati alle istituzioni formative paritarie avverrà, a far data dal 7 gennaio di ogni anno, su presentazione di richiesta di liquidazione quadrimestrali per un importo massimo pari al 95% dell’assegnazione. Su espressa richiesta dell’Istituzione formativa paritaria l’ultima richiesta di liquidazione potrà essere effettuata in due tranches in relazione dei costi effettivamente sostenuti.

Il rimanente finanziamento, pari al 5%, verrà corrisposto dalla Provincia a titolo di saldo entro il termine previsto al comma 10 dell’art. 10 del contratto di servizio.

La liquidazione dei finanziamenti provinciali alle Istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene per il 100% dell’importo assegnato secondo le modalità di seguito riportate:

- prima rata dal 1° febbraio pari al 25% dell’importo assegnato;
- seconda rata dal 1° giugno pari al 50% dell’importo assegnato;
- terza rata dal 1° ottobre pari al 25% dell’importo assegnato.

Per quanto riguarda le modalità di liquidazione dei finanziamenti della Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario San Michele all’Adige valgono le modalità previste dall’Accordo di Programma.

## **10. RINUNCIA ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE ASSEGNATE E FINANZIATE**

Eventuali percorsi di Alta Formazione Professionale, assegnati e finanziati, ma non realizzati o che, realisticamente, non si realizzeranno entro la conclusione dell'anno solare, devono essere comunicati al competente Servizio entro il 31 agosto dell'a.f. in corso. Il Servizio, con atto dirigenziale, rideterminerà il finanziamento spettante.

## **11. ENTRATE**

Gli studenti che frequentano i percorsi di Alta Formazione Professionale previsti dal Programma sono tenuti a versare un contributo annuale come di seguito specificato.

### **QUOTE RELATIVE AL CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PER STUDENTE**

La quota di contributo annuale a carico dello studente, per i percorsi di Alta Formazione Professionale, è definita in base alla condizione economica familiare.

La condizione economica è definita in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio (ISEE) dell'anno in corso che ogni utente può calcolare presso un CAF Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Per la quantificazione dell'importo del contributo a carico degli studenti si fa riferimento alle fasce definite dall'Università degli studi di Trento; il contributo è equivalente alla tassa universitaria prevista per le lauree triennali e per le lauree a ciclo unico dell'anno accademico in corso.

In particolare i contributi a carico degli studenti sono graduati valorizzando i parametri della funzione continua di tipo sigmoideale come segue:

- a)  $K = 5,15$
- b)  $S = 0,16$
- c) Inizio curva = 0,305
- d) Fine curva = 0,987

Il limite minimo dell'ISEE al di sotto del quale il contributo è pari a zero è fissato in euro 13.000,00 mentre il limite massimo dell'ISEE oltre il quale i contributi rimangono costanti è fissato in euro 87.000,00.

Il contributo annuale è quindi:

- euro 0,00 nel caso in cui l'ISEE sia inferiore a euro 13.000,00;
- euro 200,00 nel caso in cui l'ISEE sia compreso tra 13.000,00 e 26.000,00 euro;
- aumenti secondo la funzione sigmoideale per indicatori ISEE compresi tra euro 26.000,01 e euro 86.999,99;
- euro 2.198,00 nel caso l'ISEE sia maggiore o uguale a euro 87.000,00 o nel caso non sia stato calcolato/presentato un ISEE valido.

Il contributo annuale nel caso di ISEE maggiore di euro 26.000,00 e minore di 87.000,00 è calcolato proporzionalmente; è possibile ottenere una simulazione in base al proprio valore ISEE con il Simulatore tasse Alta Formazione Professionale sul sito web [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) Area tematica "Alta Formazione Professionale".

La quota di contributo annuale a carico dello studente, una volta determinata, ha validità annuale.

La studente che all'atto dell'iscrizione non presenta la dichiarazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio (ISEE) dell'anno in corso è tenuto a versare l'importo massimo del contributo pari a euro 2.198,00.

La prima rata di contributo, il cui importo è minore o uguale a euro 998,00, va versata all'atto del perfezionamento dell'iscrizione al percorso di Alta Formazione Professionale ovvero entro il 10 novembre mentre la seconda rata, pari al saldo del contributo annuale complessivamente dovuto in base al proprio ISEE, va versata entro il 30 giugno dell'a.f. di riferimento.

Con apposita circolare del *Servizio* verranno fornite indicazioni alle istituzioni formative provinciali e paritarie circa le procedure ed i controlli da effettuarsi sul contributo annuale autocertificato dallo studente.

Nel caso in cui lo studente decida di non proseguire gli studi intrapresi deve presentare formale rinuncia e la quota di iscrizione versata non viene restituita.

Lo studente che non ha sostenuto l'esame finale entro il 30 settembre dell'anno solare successivo all'edizione frequentata è da considerarsi "fuori corso". Lo studente fuori corso deve pagare, entro il 10 novembre di ogni anno di fuori corso, un contributo annuale a titolo di "fuori corso" pari all'importo del contributo versato per l'iscrizione alla seconda annualità del percorso.

Causa pandemia da COVID 19 gli studenti frequentanti l'edizione 2019-2020 sono considerati "fuori corso" nel caso in cui non sostengano l'esame finale entro il 31 marzo 2022. Detti studenti, in quanto "fuori corso" dell'edizione 2019-2020, devono pagare il contributo annuale a titolo di "fuori corso" pari all'importo del contributo versato per l'iscrizione alla seconda annualità del percorso entro il 30 giugno 2022.

E' inoltre prevista una quota per la partecipazione all'esame finale dell'Alta Formazione Professionale pari a euro 50,00 (v. delibera n. 2744 dd 24.10.2008).

Le quote a carico degli studenti non dovranno essere corrisposte nei casi previsti dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 68/2012.

Le Istituzioni scolastiche e formative, provinciali e paritarie, devono dichiarare, oltre alle entrate di cui sopra, le entrate incassate da soggetti terzi per sponsorizzazioni ai percorsi di Alta Formazione Professionale.